

J.E.G.

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

31 MAR. 2008

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 193 del 28 MAR. 2008

Oggetto: Tribunale di Napoli Sez. Penale- Giudizio Romiti Piergiorgio +27 n. 15940/03-
R.G.N.R. Costituzione di parte civile-Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilaotto il giorno ventotto del mese di MARZO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) dott. Pasquale Grimaldi | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Pietro Giallonardo | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE [Signature]

LA GIUNTA

Premesso che con decreto di fissazione di udienza preliminare il Tribunale di Napoli Sez. GIP comunicava la fissata udienza nel giudizio a carico di Romiti Piergiorgio +27 n. 15940/03 R.G.N.R. notificando a questa Amministrazione quale parte offesa; con successivo provvedimento il Tribunale di Napoli disponeva il rinvio a giudizio fissando l'udienza per il 14/5/08;

Con determina n.164/08 si procedeva alla costituzione quale parte civile dell'Ente nel giudizio in questione a mezzo della difesa dell'Avvocatura Provinciale;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel giudizio di cui in premessa pendente dinanzi al Tribunale di Napoli Sez. Penale a carico di Romiti Piergiorgio +27 n. 15940/03 R.G.N.R. e ratificare gli atti di costituzione quale parte civile in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 164/08;

SWISSA

HT 1121

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione di parte civile in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 164/08 ed autorizzare la costituzione nel giudizio di cui in premessa pendente dinanzi al Tribunale di Napoli Sez. Penale a carico di Romiti Piergiorgio +27 n. 15940/03 R.G.N.R.;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Attore Avvocatura
Prot. n. 1412
Del 25.10.07

 **Provincia di Benevento**
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0025656 Data 24/10/2007
Oggetto FISSAZIONE UDIENZA
PRELIMINARE N. 15940/03 E P
Dest. Avvocatura Settore; [...]

PROVINCIA DI BENEVENTO
22 OTT. 2007

Pier. Gior.

Q. U. M.

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
SEZIONE 7°

N. 15940/03 R.G.N.R.
N. 21810/04 G.I.P.



COMUNICAZIONE AL P.M. - AVVISO: AGLI UMPUTATI, ALLE PERSONE
OFFESE, ALLE PERSONE GIURIDICHE ED AI DIFENSORI DI FISSAZIONE
DELL'UDIENZA PRELIMINARE
(art. 419 comma 1 c.p.p. - 59 d. lgs. 231/01)

L'ausiliario **L CANCELLIERE C1**
Cristina GIOBBO in relazione al procedimento penale n. 21810/04
nei confronti di Romiti Pier Giorgio + 27

per i reati di cui all'allegata richiesta di rinvio a giudizio nonché per i relativi illeciti
amministrativi

COMUNICA

H314

- Ai P.M. richiedenti dr. Giuseppe Noviello e dr. Paolo Sirleo

Con invito a trasmettere a questo ufficio la documentazione relativa alle indagini
espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio;

AVVISA

- Gli imputati :
- COME DA ALLEGATO DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA
PRELIMINARE E COME DA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO DEL P.M.

(allegata richiesta di rinvio a giudizio del P.M.);

2

- I loro difensori di fiducia :
- COME DA ALLEGATO DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE E COME DA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO DEL PM

- Le persone giuridiche:

COME DA ALLEGATA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO CON CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO AMMINISTRATIVO DEL PM.

(allegata richiesta di rinvio a giudizio con contestazione dell'illecito amministrativo)

- I difensori delle persone giuridiche:

COME DA ALLEGATA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO CON CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO AMMINISTRATIVO DEL PM

- le persone offese:


COME DA ALLEGATE RICHIESTE DI RINVIO A GIUDIZIO DEL PM

Che con decreto in data 03/10/07 il Giudice per le indagini preliminari ha fissato per il giorno 26 novembre 2007 ore 9,30 e ss. in Tribunale di Napoli - Nuovo Palazzo di Giustizia - Centro Direzionale - Lotto 3 Piazza Cenni - AULE UDIENZA PRELIMINARI - l'udienza preliminare in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio depositata dal P.M. in data 31/07/07 con avvertimento, per i difensori, che hanno facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmesse dall'Ufficio del Pubblico Ministero e di presentare memorie e produrre documenti.

Ai sensi dell'art. 161 c.p.p., si avvisa l'imputato a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni, con l'avvertimento che ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del suo domicilio dichiarato o eletto e che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione, le successive notifiche verranno eseguite nel luogo in cui viene notificato il presente atto e, quindi, in caso di impossibilità mediante consegna al difensore ed altresì che potrà chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione pena e che non comparendo sarà giudicato in contumacia.

Napoli, 3/10/07

M. CANCELLIERE
Cristina CIOBBO



N. 15940/03 R.G.N.R.
N. 21810/04 G.I.P.

3



TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DEL G.I.P. - UFFICIO 7

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA PRELIMINARE
(art. 418 c.p.p.)

Il GIP dr. Giustina Caputo,

letta la richiesta di rinvio a giudizio depositata dal PM in data 31 luglio 2007

nel procedimento penale

N. 15940/03 R.G.N.R.

N. 21810/04 G.I.P.

a carico di:

Romiti Pier Giorgio + 27

per i reati di cui agli artt.:

110, 81 cpv, 40 comma II, 356 c.p.; 110, 355 cp, 110, 81 cpv, 40 II comma, 640 commi I e II n. 1 c.p.; 110, 40 cpv, 81 cpv, 331 comma I e II c.p.; 110, 61 n. 2, 323 c.p.; 110, 81 cpv, 61 n. 2, 323 c.p.; 110, 40 cpv, 81 cpv c.p., 256 co I e IV d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152; 61 n 2, 479 c.p.; 110, 479 c.p.;

Visto l'art. 418 cpp,

letto l'art. 59 d.lgs. 231/01,

FISSA

per l'udienza preliminare in camera di consiglio il giorno **26 novembre 2007** ore 9,30 con eventuale prosieguo presso l'Aula di UDIENZE PENALI G.U.P. - Palazzo di Giustizia - Centro Direzionale, Piazza Cenni.

Manda alla Cancelleria per le notificazioni e la comunicazione degli avvisi previsti dall'art. 419 c.p.p.:

- 1) Comunicazione al PM, dott. Giuseppe Noviello e dott. Paolo Sirleo
- 2) avviso agli **imputati** come indicati nella richiesta di rinvio a giudizio

(rispettivamente presso il domicilio, dichiarato o eletto, di cui alla richiesta di rinvio a giudizio fatto salvo che per gli imputati di seguito indicati)

3) avviso ai **difensori di fiducia e di ufficio** come indicati nella richiesta di rinvio a giudizio

fatto salvo che per:

- **Romiti Paolo**, n. 8.12.1960 a Milano, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni Ponti, del foro di Milano

Assistito e difeso dall'avv. Giovanni Ponti, del foro di Milano, con studio in Milano al C.so Venezia n. 61

- **Garbarino Gabriella**, n. Genova il 9.2.1961, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Federico Fontana, del foro di Genova

Assistita e difesa dall'avv. Andrea Garaventa, con studio in Genova alla Via Fieschi, 1/11

E dall'avv. Federico Fontana, del foro di Genova, con studio in Genova alla Via Lanfranchi, 1/8

- **Bassolino Antonio**, n. Afragola il 20.3.1947, elettivamente domiciliato presso l'avv. Giuseppe Fusco, del foro di Napoli

Assistito e difeso dall'avv. Giuseppe Fusco, del foro di Napoli, con studio in Napoli alla Via G. Carducci, 42

E dall'avv. Massimo Krogh, del foro di Napoli, con studio in Napoli alla Via Riviera di Chiaia, n. 9A

4) avviso alle **p.o.** specificate nella richiesta del PM

5) avviso alle **persone giuridiche** come indicate nella richiesta di rinvio a giudizio con contestazione dell'illecito amministrativo

6) avviso ai **difensori di fiducia e di ufficio delle persone giuridiche** come indicati nella richiesta di rinvio a giudizio

Napoli, 03/10/07

Depositato in Cancelleria il

3/10/07

Il Giudice
Dr. G. Caputo

R. 15940/03 G. notizie di reato.

PROCURA DELLA REPUBBLICA
DEPOSITATO IL SEGRETERIA
31/07/07 12.50



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di
NAPOLI
Sezione V
Urbanistica e Ambiente

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI
IL CANCELLIERE
BIANCA CASCELLA

31 LUG. 2007
13.15
IL CANCELLIERE B3
Emilia PELLICIA

**RICHIESTA DI RINVIO A
GIUDIZIO
(ART. 416 SS. CP.P.)**

*Al sig. Giudice per l'udienza preliminare
SEDE*

Il Pubblico Ministero Giuseppe Noviello e Paolo Sirleo concluse le indagini preliminari relative al procedimento suindicato iscritto nel registro delle notizie di reato nei confronti di

INSERITI I DATI IN AS PEN

- 1) ROMITI Pier Giorgio, nato il 10 giugno 1951, a Roma, ivi residente in Via Pinciana, 25, domiciliato presso lo studio dell'avv Oreste Dominioni assistito e difeso da avv Oreste Dominioni con studio in Milano Corso Porta Romana 46 avv Michele Cerabona con studio in Napoli Via S Maria a Cappella Vecchia 6
- 2) ROMITI Paolo, nato il 8 dicembre 1960 a Milano, domiciliato originariamente in Genova Via de Marini 16, presso FISIA ITALIMPIANTI SPA e successivamente presso lo studio dell'avv Corso Bovio assistito e difeso dall'avv di ufficio avv Antonio Carbone con studio in Napoli Viale Gramsci 21
- 3) CATTANEO Armando nato il 21 novembre 1946 a Roma, residente in ROMA alla via Pisa n. 15 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv Luigi Tuccillo assistito e difeso da avv Luigi Tuccillo con studio Via San Tommaso D'Aquino 15
- 4) FERRARIS Roberto nato a Genova il 25 settembre 1942, ivi residente in Via S Giuliano 4/a,



Domicilio eletto: Giugliano presso impianto di CDR zona ASI loc Pontericcio
assistito e difeso da
avv Alfonso Furgiuele con studio in Napoli Viale Gramsci 13

13) ANGELINO Elpidio nato il 13 marzo 1971 a S Arpino (CE) ivi residente in Via Pappus n 11 .

Domicilio eletto: Tufino presso impianto di CDR zona ASI str provinciale per Visciano loc Schiava
assistito e difeso .
avv Alfonso Furgiuele con studio in Napoli Viale Gramsci 13

14) ASTRONOMO Silvio nato il 7 settembre 1972 a Caserta res in Aversa Via Salvo di Acquisto 18 ove è domiciliato .

assistito e difeso
avv Alfonso Furgiuele con studio in Napoli Viale Gramsci 13

15) DI GIACOMO Alessandro nato il 9 gennaio 1969 a Napoli residente in Aiello del Sabato (AV), Contrada Brecciale 15 .

Domicilio eletto: Avellino presso impianto di CDR Via Pianodardine 32
assistito e difeso
avv Alfonso Furgiuele con studio in Napoli Viale Gramsci 13

16) MOSCHELLA Pasquale nato il 14 giugno 1968 ad Avellino residente in Casagiove (CE) Via S Francesco 25

assistito e difeso .
Domicilio eletto: SMCV (CE) presso FISIA Italimpianti impianto di CDR str statale 7/bis loc Spartimento
avv Alfonso Furgiuele con studio in Napoli Viale Gramsci 13

17) RUGGIERO Domenico nato il 17 marzo 1977 a Sarno, res in Eboli Loc Cerro snc
assistito e difeso

Domicilio eletto: Battipaglia presso impianto di CDR str provinciale 195 Via Bosco 2
avv Alfonso Furgiuele con studio in Napoli Viale Gramsci 13

18) GARBARINO Gabriella nata a Genova il 9.2.1961, residente ivi in via Cantore 47/14 domiciliata presso il laboratorio di FISIA Italimpianti di Via Borzoli 79 c rosso in Genova .

assistita e difesa dall'avv Andrea Garaventa con studio in Via Fieschi, 1/11 Genova

19) BASSOLINO Antonio, nato a Afragola il 20.3.1947

elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore .



difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe Fusco, con studio in Napoli al VIA G.CARDUCCI, 42 .

20) VANOLI Raffaele nato a Livorno il 1 marzo 1942, residente Napoli Via Posillipo 181, domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia .
assistito e difeso dall'avv. Giovanni Battista Vignola, con studio in Napoli Via Gramsci 26 .

21) ACAMPORA Salvatore nato ad Agerola il 9.6.1956 ed ivi residente alla Via Roberto Bracco n. 7, terza Traversa, già via Fontana 21.
Domiciliato elettivamente presso lo studio del proprio difensore di fiducia .
Assistito e difeso di fiducia dall'avv. Lucio MAIORANO, con studio in Napoli viale Gramsci n 13.

22) PISAPIA Umberto nato a Caracas il 22.5.59 residente in Cava dei Tirreni Via R Ragone 45 .
assistito e difeso dall'avv. Angelo Vignola, con studio in Napoli Via Gramsci 26 .

23) SORACE Giuseppe, nato a Maida (CZ), il 12 marzo 1941, residente a Firenze in Via S Giovan Gualberto n. 47
domiciliato presso lo studio dell'avv Claudio Botti .
assistito dall'avv Claudio Botti con studio in C.So Umberto I 23 Napoli .

24) DE BIASIO Claudio, nato a Calvi Risorta, il 2 settembre 1964, ivi residente in Via Baroni Sanniti 62
domiciliato in Napoli Via Filangieri 48 c/o Commissariato di Governo.
assistito e difeso di fiducia da
avv Federico Vigoriti c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Napoli Via Diaz 11 .
avv Orazio Cicatelli con studio in Napoli Via Carducci, 42

25) MOGAVERO Bruno nato a La Spezia il 2 dicembre 1943, residente in Salerno Via Schiavo 4
domiciliato presso la propria residenza .
assistito e difeso di fiducia dall'avv Federico Vigoriti c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Napoli Via Diaz 11 .

26) ASPRONE Sergio n a Napoli il 26 dicembre 1954, ivi residente in Via Isonzo 2 .
assistito e difeso di fiducia dall'avv Orazio Cicatelli con studio in Napoli Via Carducci 42 di fiducia .



27) GAMBATO Roberto nato a Milano il 24 novembre 1942 residente a Treviso Via Montello 83/2 domiciliato elettivamente presso lo studio dei propri difensori .
Assistito e difeso di fiducia da
avv Andrea Garaventa con studio in Via Fieschi, 1/11 Genova.

28) FACCHI Giulio nato a Costa Volpino (BG) il 24/8/55
Residente in Cologno Monzese Via Carducci 27
Domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia
Assistito e difeso dall'avv Riccardo Polidoro con studio in Napoli Via S Lucia 123 di fiducia

IMPUTATI

ROMITI PIER GIORGIO, ROMITI PAOLO, CATTANEO ARMANDO FERRARIS ROBERTO, URCIUOLI VINCENZO POMPILI ANTONIO PELLICCIA ANGELO, ARAZZINI SETTIMIO, DE LAURENTIS GIOVANNI E RALLO FILIPPO, MONACO ORAZIO ANDREA, FIMIANI VITO, ANGELINO ELPIDIO, ASTRONOMO SILVIO, DI GIACOMO ALESSANDRO, MOSCHELLA PASQUALE, RUGGIERO DOMENICO, GARBARINO GABRIELLA, BASSOLINO ANTONIO, VANOLI RAFFAELE, ACAMPORA SALVATORE, PISAPIA UMBERTO, FACCHI GIULIO, GAMBATO ROBERTO

a) Delitto di cui all'art 110, 81 cpv 40 comma II, 356 cp perché, in concorso tra loro e nelle qualità e con le condotte specificamente appresso descritte per ognuno di essi, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in relazione ai contratti di appalto di servizi rep. n. 11503 del 7 giugno 2000 e rep 51 del 5 settembre 2001, stipulati, a seguito della aggiudicazione delle gare di appalto per la gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti in Campania ed esperite a seguito di ordinanza commissariale 58 del 12 giugno 1998, che prevedevano, in uno con le ordinanze e disposizioni richiamate e comunque applicabili:

- a) obbligo di edificare sette impianti di produzione di combustibile derivato da rifiuti (art. 2 del contratto);*
- b) obbligo di edificare due impianti per la termovalorizzazione del combustibile derivato da rifiuti nel pieno rispetto delle normative in materia (art. 2 e 29 del contratto);*
- c) gestione degli stessi nella osservanza delle prescrizioni dettate dalla normativa di settore richiamata nel contratto (artt. 2 e 7 del contratto) e negli elaborati progettuali facenti parte integrante del contratto stesso (ex art 109 DPR 21 dicembre 1999, n 554) con l'obbligo di ricevere i rifiuti solidi urbani prodotti nella Regione Campania e di produrre le seguenti frazioni di rifiuto nel rispetto dei seguenti dati quantitativi e qualitativi:*



- I. produzione di CDR nel rispetto delle specifiche di cui al DM 5 febbraio 1998 e con un dato ponderale di circa il 32 % rispetto al RSU conferito;
 - II. produzione di Compost idoneo a recupero ambientale con un dato ponderale di circa il 33 % rispetto al RSU conferito;
 - III. produzione di scarti con un dato ponderale di circa il 14 % rispetto al RSU conferito;
 - IV. produzione di scarti ferrosi con un dato ponderale di circa il 3 % rispetto al RSU conferito;
- d) obbligo di assicurare, nelle more della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione, il recupero energetico mediante conferimento del CDR in impianti esistenti;
- e) divieto di subappalto del servizio e quindi: 1) divieto di subappalto dell'attività di trasporto dei materiali prodotti a valle della lavorazione effettuata presso gli impianti di CDR; 2) divieto di subappalto della attività di gestione delle discariche di servizio.
- f) assicurare il servizio di ricezione dei rifiuti solidi urbani anche in caso di fermo degli impianti e per qualsiasi altra causa garantendo comunque lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (art. 29 del contratto),

commettevano frode e inadempimento nella esecuzione dei contratti in parola con le seguenti modalità:

- produzione di CDR con valore qualitativo difforme dalle specifiche di cui al DM 5 febbraio 1998 e, in particolare, con un potere calorifico inferiore al di sotto del limite di 15.000 kj/kg, con una percentuale di umidità superiore al 25 %, con valori, tra gli altri, di piombo, cromo, arsenico e cloro superiori ai limiti previsti;
- produzione di compost inidoneo ad essere utilizzato per recuperi ambientali, non rispettando i parametri della vigente delibera interministeriale 27 luglio 1984 che prevede, tra gli altri, un limite del 3% massimo di inerti (quali i vetri) e metalli pesanti e ciò anche in considerazione del mancato utilizzo del macchinario della raffinazione granulometrica installato presso gli impianti, e comunque non rispettando neanche i parametri della ordinanza commissariale 383 del 2001, per l'eventuale utilizzo, quale copertura infrastrato delle discariche, della frazione organica, segnatamente indice respirometrico statico inferiore a 600 mg O₂/kg SS_{vh}, e umidità ricompresa tra il 30 e 60%;
- mancato rispetto dei parametri quantitativi progettuali riguardanti il cd bilancio di massa, in relazione alle percentuali previste di CDR, compost, sovvalli, perdite di lavorazione, metalli;
- violazione dell'obbligo di garantire in ogni caso la ricezione dei rifiuti solidi urbani prodotti in Campania provvedendo contestualmente al relativo smaltimento, avendo in numerose circostanze rifiutato e anche fortemente ritardato il conferimento dei rifiuti solidi urbani trasportati con i camion delle



CDR, anche predisponendo la offerta di gara con le indicazioni delle tariffe offerte, nonché presentando progetti esecutivi difformi dagli atti di gara, dirigeva e sovrintendeva alla successiva gestione degli stessi e non impediva e comunque cagionava la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati, compreso il divieto di subappalto dei servizi; tra l'altro, realizzando impianti difformi dai progetti approvati e comunque tecnicamente inadeguati ad assicurare il rispetto degli obblighi contrattuali sopra indicati; impartendo direttive in ordine alla struttura e gestione degli impianti e al campionamento e analisi delle frazioni di rifiuto prodotte idonee a far apparire falsamente l'adempimento dell'obbligo di produrre CDR e gli altri materiali previsti in forza delle specifiche contrattuali; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali; emanando direttive in ordine ai limiti massimi di spesa per la gestione degli impianti, non consentendo costanti e tempestivi interventi manutentivi; omettendo di promuovere e realizzare gli interventi tecnico gestionali necessari ad assicurare gli adempimenti contrattuali imposti.

CATTANEO Armando, nella qualità di dirigente di Impregilo Concessioni SPA, amministratore delegato nonché componente del comitato esecutivo di FIBE SPA e FIBE Campania SPA - società di progetto istituite, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 3 del contratto della provincia di Napoli e del contratto delle altre province della Campania -, sovrintendeva alla intera gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania ed effettuato a valle della raccolta degli stessi, e in tale qualità, partecipava alla presentazione di progetti esecutivi difformi dagli atti di gara e alla realizzazione di impianti difformi dai progetti approvati, nonché, acquisendo costantemente dati in ordine alle carenze tecniche e gestionali degli impianti, non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; tra l'altro presentando progetti esecutivi difformi dagli atti di gara, impartendo direttive, sottoscrivendo atti interni e a rilevanza esterna, consentendo la gestione da parte di terzi delle discariche di servizio e del servizio di trasporto del materiale a valle del processo di lavorazione, gestendo in maniera inefficace il trasporto di tutti i rifiuti, anche in relazione all'inadempimento dell'obbligo di ricevere comunque i rifiuti raccolti in Campania e di smaltirli, omettendo di promuovere e realizzare gli interventi tecnico gestionali necessari ad assicurare gli adempimenti contrattuali imposti, dissimulando e negando le violazioni contrattuali, anche riconducendole ad altrui responsabilità; tra l'altro ribadendo costantemente, in maniera mendace, nei rapporti esterni il rispetto del contratto da parte della ATI affidataria, come, tra l'altro, in occasione della redazione della nota datata 18 dicembre 2001 (cfr fal 40, pag. 530 all. a nota GDF 7287 del 24/2/06) e di quella datata 8 agosto 2002, nelle quali attestava che dai report di prova il CDR mediamente rispettava i parametri



principali del DM 5.2.98; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali; così sottacendo la inadeguatezza degli impianti ad osservare le prestazioni contrattuali, la cattiva gestione degli stessi e quindi l'inadempimento del contratto.

URCIUOLI Vincenzo, nella qualità di dirigente di Impregilo Concessioni SPA, presidente del Consiglio di Amministrazione nonché componente del comitato esecutivo di FIBE SPA e FIBE Campania SPA - società di progetto istituite, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 3 del contratto della provincia di Napoli e del contratto delle altre province della Campania -, sovrintendeva alla intera gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania ed effettuato a valle della raccolta degli stessi, e in tale qualità, partecipava alla presentazione di progetti esecutivi difformi dagli atti di gara e alla realizzazione di impianti difformi dai progetti approvati, nonché, acquisendo costantemente dati in ordine alle carenze tecniche e gestionali degli impianti, non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati, compresi, tra l'altro, il divieto di subappalto del servizio.

FERRARIS Roberto: nella qualità di membro del comitato esecutivo di FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA e legale rappresentante di FISIA Italimpianti SPA, società partecipante e mandataria - nella procedura di gara - della ATI affidataria vincitrice delle gare per la gestione del servizio di smaltimento e recupero dei RSU prodotti nella Regione Campania, nonché, successivamente alla aggiudicazione del servizio, società preposta alla progettazione, realizzazione e gestione dei sette impianti di produzione di CDR, dirigeva e sovrintendeva alla progettazione e realizzazione dei sette impianti di produzione di CDR, anche presentando progetti esecutivi difformi dagli atti di gara, dirigeva e sovrintendeva alla successiva gestione degli stessi e non impediva e comunque cagionava la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati, compreso il divieto di subappalto dei servizi; tra l'altro, realizzando impianti difformi dai progetti approvati e comunque tecnicamente inadeguati ad assicurare il rispetto degli obblighi contrattuali sopra indicati; impartendo direttive in ordine alla struttura e gestione degli impianti e al campionamento e analisi delle frazioni di rifiuto prodotte idonee a far apparire falsamente l'adempimento dell'obbligo di produrre CDR e gli altri materiali previsti in forza delle specifiche contrattuali; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali; emanando direttive in ordine ai limiti massimi di spesa per la gestione degli impianti, non consentendo costanti e tempestivi interventi manutentivi; omettendo di promuovere e realizzare gli interventi tecnico gestionali necessari ad assicurare gli adempimenti contrattuali imposti.



ARAZZINI SETTIMIO nella qualità di responsabile della gestione impianti di FISIA Italimpianti SPA, sovrintendeva alla gestione degli impianti di produzione di CDR e non impediva e comunque cagionava la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; in tale qualità, tra l'altro, impartendo direttive, anche di prelievo, campionamento e analisi di rifiuti, approvando dati e relazioni di analisi; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali.

POMPILI Antonio, direttore operativo di FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA, poi responsabile della gestione degli impianti di FISIA Italimpianti SPA, nonché presidente di GESTIONE NAPOLI SPA, società addetta alla gestione operativa dei tre impianti di CDR della provincia di Napoli, sovrintendeva alla gestione degli impianti di produzione di CDR, e in tale qualità acquisendo costantemente dati in ordine alle carenze tecniche e gestionali degli impianti, non impediva e cagionava la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; tra l'altro, impartendo direttive, sottoscrivendo atti interni e a rilevanza esterna, nonché eseguendo le disposizioni impartite dagli organi sovraordinati; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali.

PELLICCIA ANGELO: in qualità di direttore generale di FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA, nonché coordinatore della progettazione e direttore tecnico, dirigeva e sovrintendeva alla gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania ed effettuato a valle della raccolta degli stessi e non impediva e comunque cagionava la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; tra l'altro attuando le direttive di CATTANEO Armando e degli altri organi sovraordinati, emanando disposizioni operative per la gestione dello smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, verificando e sottoscrivendo relazioni relative al rapporto prove di capacità e caratterizzazione del CDR e del Compost inerenti agli impianti di produzione di CDR - relazioni già evidenzianti il mancato rispetto delle specifiche tecniche contrattuali previste per i materiali a valle della lavorazione dei rifiuti solidi urbani - chiedendo autorizzazioni al commissario di Governo per lo smaltimento e lo stoccaggio dei materiali a valle della lavorazione dei rifiuti solidi urbani, provvedendo alla gestione dei trasporti delle frazioni di rifiuto lavorate anche mediante ricorso al subappalto e consentendo la gestione delle discariche di servizio a mezzo di terzi; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali.

DE LAURENTIS Giovanni e *RALLO Filippo*, alle dipendenze di FISIA Italimpianti SPA, responsabili rispettivamente dei tre impianti di produzione di CDR della Provincia di Napoli e dei quattro impianti di produzione di CDR delle altre Province



della Campania, sovrintendevano al concreto funzionamento e alla cura degli impianti e non impedivano e comunque cagionavano la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; tra l'altro, impartendo direttive tecnico operative sulla gestione degli impianti di produzione di CDR, avendo riguardo alla attività di ricezione, lavorazione dei rifiuti solidi urbani, stoccaggio all'interno degli impianti dei rifiuti prodotti, attribuzione mendace dei codici CER; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali.

MONACO ORAZIO ANDREA, FIMIANI Vito, ANGELINO ELPIDIO, ASTRONOMO Silvio, DI GIACOMO ALESSANDRO, MOSCHELLA PASQUALE, RUGGIERO DOMENICO, tutti capi impianto rispettivamente degli impianti di produzione di CDR di Caivano, Giugliano, Tufino, Santa Maria Capua Vetere, Pianodardine, Casalduni e Battipaglia, sovrintendevano alla gestione del singolo impianto di riferimento in relazione agli obblighi contrattuali assunti dall'ATI affidataria e non impedivano e comunque cagionavano la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; tra l'altro impartendo direttive al personale dell'impianto e attribuendo falsamente i codici CER al rifiuto in uscita; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali.

GARBARINO Gabriella, nella qualità di responsabile del laboratorio di FISIA Italimpianti SPA di Genova, sovrintendeva e assicurava la cura e gestione del laboratorio medesimo, ove venivano analizzate le frazioni di rifiuto prodotto negli impianti di CDR della Campania e non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali da parte della ATI affidataria della gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani in Campania; tra l'altro, redigeva certificati di analisi dei rifiuti prodotti negli impianti di CDR nonché relazioni illustrative dei risultati di analisi non corrispondenti ai dati emergenti dalle analisi di laboratorio relative ai campioni prelevati; impartiva disposizioni per prelevare campioni non rappresentativi del reale processo di lavorazione degli impianti, e comunque emetteva certificati di analisi non descrittivi della reale situazione lavorativa in corso presso gli impianti.

BASSOLINO Antonio, nella qualità di commissario di Governo per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania - in carica fino al febbraio 2004 - in base alla ordinanza 2425 del 18 marzo 1996 e succ. ordd. che individuava il commissario nel presidente della Giunta Regionale pro tempore e gli attribuiva i relativi poteri di cui all'art. 1 comma 1 e successive integrazioni e modifiche, sovrintendeva e assicurava la cura e l'attuazione della corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assimilabili e speciali anche per fare fronte al relativo stato di emergenza nella regione Campania e non impediva, realizzava e consentiva la



perpetua violazione degli obblighi contrattuali assunti dalla ATI affidataria in relazione alla gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani in Campania a valle della raccolta degli stessi; tra l'altro, a fronte della evidente e notoria mancata ricezione da parte della ATI affidataria di tutti i rifiuti solidi urbani prodotti in Campania, omettendo di promuovere e sollecitare iniziative volte a garantire il rispetto del suindicato obbligo contrattuale di ricezione da parte della ATI, nonostante nelle autorizzazioni commissariali alla messa in esercizio degli impianti fosse espressamente richiamato l'art. 29 del contratto; emanando ordinanze (tra cui la 617 del 2001, e 119 del 2002) che consentivano la violazione dell'obbligo contrattuale di assicurare, nelle more della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione, il recupero energetico del CDR prodotto; emanando ordinanza (383 del 2001) che consentiva la violazione dell'obbligo in capo alla ATI affidataria di produrre compost idoneo a recuperi ambientali; consentendo e non impedendo la effettuazione da parte della ATI affidataria del subappalto dei trasporti dei rifiuti prodotti a valle della lavorazione effettuata presso gli impianti di CDR e del subappalto inerente alla gestione delle discariche di servizio; nonché omettendo di intraprendere iniziative dirette a contestare e comunque impedire le accertate violazioni contrattuali da parte delle società affidatarie.

VANOLI Raffaele, nella qualità di vice commissario per l'emergenza rifiuti nominato con ordinanza n. 3 del 1999, sovrintendeva e assicurava la cura e attuazione della corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assimilabili e speciali anche per fare fronte al relativo stato di emergenza nella regione Campania e non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali assunti dalla ATI affidataria in relazione alla gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani in Campania a valle della raccolta degli stessi; tra l'altro, a fronte della evidente e notoria mancata ricezione da parte della ATI affidataria di tutti i rifiuti solidi urbani prodotti in Campania, omettendo di promuovere e sollecitare iniziative volte a garantire il rispetto del suindicato obbligo contrattuale di ricezione da parte della ATI, nonostante nelle autorizzazioni commissariali alla messa in esercizio degli impianti fosse espressamente richiamato l'art. 29 del contratto; emanando e concorrendo alla emanazione di ordinanze (tra cui la 617 del 2001, e 119 del 2002) che consentivano la violazione dell'obbligo contrattuale di assicurare, nelle more della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione, il recupero energetico del CDR prodotto; concorrendo alla emanazione di ordinanza (383 del 2001) che consentiva la violazione dell'obbligo in capo alla ATI affidataria di produrre compost idoneo a recuperi ambientali; consentendo alle affidatarie di non installare il separatore di alluminio, pur essendovi una specifica prescrizione in tutte le ordinanze di approvazione degli impianti circa la necessità di munire gli stessi di un separatore a correnti indotte; non impedendo e consentendo anche mediante adozione di apposite ordinanze e atti interni la realizzazione di impianti di CDR non conformi ai progetti approvati; concorrendo alla adozione della ordinanza 391 del



dicembre 2002 che consentiva alla società affidataria di derogare ai limiti del PCI e dell'umidità del CDR fino al 31 dicembre 2003; consentendo e non impedendo la effettuazione da parte della ATI affidataria del subappalto dei trasporti dei rifiuti prodotti a valle della lavorazione effettuata presso gli impianti di CDR e del subappalto inerente alla gestione delle discariche di servizio; nonché omettendo di intraprendere iniziative dirette a contestare e comunque impedire le accertate violazioni contrattuali da parte delle società affidatarie.

ACAMPORA Salvatore, nella qualità di ingegnere capo dei lavori per gli impianti ubicati nella provincia di Napoli, preposto all'ufficio tecnico del vice commissario per l'emergenza rifiuti, nonché coordinatore della segreteria del vice commissario, coadiuvava direttamente, anche assumendo direttamente rapporti esterni, il vice commissario Vanoli medesimo in relazione alla cura e attuazione della corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assimilabili e speciali anche per fare fronte al relativo stato di emergenza nella regione Campania e non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali da parte della ATI affidataria della gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani in Campania; tra l'altro, a fronte della evidente e notoria mancata ricezione da parte della ATI affidataria di tutti i rifiuti solidi urbani prodotti in Campania, omettendo di promuovere e sollecitare iniziative volte a garantire il rispetto del suindicato obbligo contrattuale di ricezione da parte della ATI, nonostante nelle autorizzazioni commissariali alla messa in esercizio degli impianti fosse espressamente richiamato l'art. 29 del contratto; concorrendo alla emanazione di ordinanze (tra cui la 617 del 2001, e 119 del 2002) che consentivano la violazione dell'obbligo contrattuale di assicurare, nelle more della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione, il recupero energetico del CDR prodotto; concorrendo alla emanazione di ordinanza (383 del 2001) che consentiva la violazione dell'obbligo in capo alla ATI affidataria di produrre compost idoneo a recuperi ambientali; consentendo alle affidatarie di non installare il separatore di alluminio, pur essendovi una specifica prescrizione in tutte le ordinanze di approvazione degli impianti circa la necessità di munire gli stessi di un separatore a correnti indotte; non impedendo e consentendo anche mediante adozione di apposite ordinanze e atti interni la realizzazione di impianti di CDR non conformi ai progetti approvati; concorrendo alla adozione la ordinanza 391 del dicembre 2002 che consentiva alla società affidataria di derogare ai limiti del PCI e dell'umidità del CDR fino al 31 dicembre 2003; nonché omettendo di intraprendere iniziative dirette a contestare e comunque impedire le accertate violazioni contrattuali da parte delle società affidatarie.

PISAPIA Umberto, nella qualità di ingegnere capo dei lavori per gli impianti ubicati nelle province campane diverse da Napoli e responsabile del procedimento, in relazione alla cura e attuazione della corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assimilabili e speciali anche per fare fronte al relativo stato di



emergenza nella regione Campania non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali da parte della ATI affidataria della gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani in Campania; tra l'altro adottando provvedimenti e pareri con cui consentiva la realizzazione di impianti di CDR non conformi ai progetti approvati, per parti incidenti sulla adeguata funzionalità degli stessi; consentendo alle affidatarie di non installare il separatore di alluminio, pur essendovi una specifica prescrizione in tutte le ordinanze di approvazione degli impianti circa la necessità di munire gli stessi di un separatore a correnti indotte; nonché omettendo di intraprendere iniziative dirette a contestare e comunque impedire le accertate violazioni contrattuali da parte delle società affidatarie

FACCHI Giulio, nella qualità di subcommissario per l'emergenza rifiuti, consentiva la violazione dell'obbligo contrattuale da parte della ATI affidataria di produrre compost e cdr secondo le prescrizioni contrattuali mediante la adozione di ordinanza n. 19390/CD del 12 agosto 2003 con la quale autorizzava FIBE FISIA a derogare alle caratteristiche tecniche in uscita, e, in particolare della FOS, nonché mediante nota n 8244/CD del 9 aprile 2003 con cui autorizzava il conferimento di sovrullo proveniente dalla "lavorazione del sacco multimateriale della raccolta differenziata" operata dalla società Ambiente, consentiva alla ATI affidataria di ricevere rifiuti speciali in assenza di apposita autorizzazione al loro smaltimento .

In Napoli e altrove in Campania fino al marzo 2005 (data del cd atto di sottomissione) per POMPILI Antonio PELLICCIA ANGELO Armando, ARAZZINI SETTIMIO DE LAURENTIS Giovanni e RALLO Filippo, MONACO ORAZIO ANDREA, FIMIANI Vito, ANGELINO ELPIDIO, ASTRONOMO Silvio, DI GIACOMO ALESSANDRO, MOSCHELLA PASQUALE, RUGGIERO DOMENICO, GARBARINO Gabriella;

fino al 1 dicembre 2005 per ROMITI Pier Giorgio, ROMITI Paolo GAMBATO Roberto CATTANEO Armando FERRARIS Roberto, URCIUOLI Vincenzo PELLICCIA ANGELO Armando

fino al 27 febbraio 2004 per BASSOLINO Antonio; in data successiva e prossima al maggio 2004 per VANOLI Raffaele, ACAMPORA Salvatore, e PISAPIA Umberto; il 9 aprile 2003, il 12 agosto 2003 e fino al maggio 2004 per FACCHI Giulio

ROMITI PIER GIORGIO ROMITI PAOLO, CATTANEO ARMANDO FERRARIS ROBERTO, URCIUOLI VINCENZO POMPILI ANTONIO PELLICCIA ANGELO, ARAZZINI SETTIMIO, DE LAURENTIS GIOVANNI E RALLO FILIPPO,



**MONACO ORAZIO ANDREA, FIMIANI VITO, ANGELINO ELPIDIO,
ASTRONOMO SILVIO, DI GIACOMO ALESSANDRO, MOSCHELLA
PASQUALE, RUGGIERO DOMENICO.**

b) delitto di cui agli artt. 110, 355 cp perché, in concorso tra loro e nelle medesime qualità di cui al capo che precede, in relazione ai contratti di appalto di servizi rep. n. 11503 del 7 giugno 2000 e rep 51 del 5 settembre 2001, stipulati, a seguito della aggiudicazione delle gare di appalto per la gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti in Campania ed esperite a seguito di ordinanza commissariale 58 del 12 giugno 1998, successivamente alla sottoscrizione, da parte delle società affidatarie del servizio di cui sopra, del cd atto di sottomissione, del 25 febbraio 2005, con il quale le predette società si obbligavano "...per il periodo intermedio necessario a dar luogo all'adempimento delle prescrizioni loro impartite, ad eseguire tutti gli interventi strutturali e gestionali previsti.. nonché a limitare la lavorazione degli impianti alla sola tritovagliatura dei RSU senza produzione di CDR e FOS come da contratto.. nonché quanto prescritto e previsto nell'istanza che verrà presentata dal commissario delegato alla procura della Repubblica per consentire il dissequestro degli impianti..." omettevano di adempiere alla prestazione contrattuale di cui all'art, 29 dei contratti di servizio nella parte in cui imponeva la permanenza dell'obbligo di ricezione dei rifiuti solidi urbani raccolti nella regione Campania.

In Napoli dal mese di Marzo 2005 al 1 dicembre 2005

**ROMITI PIER GIORGIO, ROMITI PAOLO, CATTANEO ARMANDO,
FERRARIS ROBERTO, GAMBATO ROBERTO URCIUOLI VINCENZO, POMPILI
ANTONIO PELLICCIA ANGELO, ARAZZINI SETTIMIO, DE LAURENTIS
GIOVANNI E RALLO FILIPPO, MONACO ORAZIO ANDREA, FIMIANI VITO,
ANGELINO ELPIDIO, ASTRONOMO SILVIO, DI GIACOMO ALESSANDRO,
MOSCHELLA PASQUALE, RUGGIERO DOMENICO, GARBARINO GABRIELLA,
BASSOLINO ANTONIO, VANOLI RAFFAELE, ACAMPORA SALVATORE**

c) Delitto di cui all'art 110, 81 cpv 40 comma II, 640 comma I e II n. 1) cp perché, in concorso tra loro e nelle qualità e con le condotte descritte al capo a) nonché specificamente appresso rappresentate per ognuno di essi, in relazione ai contratti di appalto di servizi rep. n. 11503 del 7 giugno 2000 e rep 51 del 5 settembre 2001, stipulati, a seguito della aggiudicazione delle gare di appalto per la gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti in Campania ed esperite a seguito di ordinanza commissariale 58 del 12 giugno 1998 e richiamati più ampiamente al capo a), ponevano in essere artifici e raggiri consistiti nel: a) rappresentare falsamente la produzione di compost idoneo a recuperi ambientali,



così come dichiarato nel progetto vincente la gara pubblica; b) rappresentare falsamente la produzione di CDR conforme alle specifiche contrattuali di cui al DM 5 febbraio 1998 anche mediante la produzione di analisi alterate o comunque parziali, frutto di attività di prelievo e campionamento non rappresentativa del reale processo di lavorazione, né tantomeno di tutte le tipologie di rifiuto secco prodotto (cd CDR 2 oltre che CDR 1), peraltro compiuta anche previo ricorso a procedure di additivazione con rifiuto speciale non autorizzate; c) falsa rappresentazione dell'adempimento dell'obbligo di assicurare il recupero energetico nelle more della realizzazione degli impianti di CDR in Campania mediante allocazione in apposite piazzole delle balle di "CDR" prodotto; d) falsa rappresentazione della corretta attività di gestione degli impianti: il tutto così contribuendo a costituire una apparenza, anche mediante silenzio serbato circa la inidoneità tecnica degli impianti e la disorganizzazione gestionale, di un corretto e regolare adempimento del servizio oggetto dei contratti; così inducendo in errore la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale organismo preposto, ex art. 1 L. 24 febbraio 1992 n. 225, al Servizio nazionale della protezione civile, in persona del suo rappresentante p.t., il Ministro dell'Interno e il Dipartimento della protezione civile in persona dei legali rappresentanti p.t. - che procedevano, ignorando la situazione di inadempimento contrattuale in corso, alla emanazione di numerose OPCM ed Ordinanze Ministeriali dirette a fronteggiare la dichiarata situazione di emergenza nel settore dei rifiuti solidi urbani prodotti in Campania, senza adottare alcuna iniziativa e impartire disposizioni dirette a far cessare e contestare l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla predetta Ati e dai suoi organi e rappresentanti - e così procurando alle società componenti la ATI affidataria del servizio di smaltimento di rifiuti solidi urbani nella regione Campania l'ingiusto profitto consistente nella ordinaria prosecuzione - nonostante gli inadempimenti contrattuali di cui al capo a) - della attività di gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Campania e contestualmente cagionando i seguenti danni: a) rallentamenti e interruzioni del servizio di ricezione dei rifiuti solidi urbani da parte degli impianti di produzione di CDR con conseguente accumulo degli stessi in strada, ovvero presso siti di trasferimento e stoccaggio approntati dai Sindaci ovvero autorizzati dal commissario di governo per l'emergenza rifiuti con conseguenti spese per il loro allestimento e gestione, e con relativo trasporto - a spese del Commissario di governo - presso siti di smaltimento, anche ubicati all'estero, del rifiuto solido urbano non ricevuto dalla ATI affidataria; b) necessità per l'amministrazione appaltante di sostenere un dispendio di uomini e mezzi per contestare - anche in via di autotutela - all'ATI affidataria gli inadempimenti contrattuali, per pretendere le prestazioni dovute, per effettuare una nuova gara al fine di affidare ad altro soggetto la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani raccolti in Campania; c) danno ambientale derivante dalla creazione di discariche composte da balle di rifiuto secco, falsamente qualificato



come CDR, con deterioramento di risorse naturali; il tutto con la partecipazione attiva ed omissiva di BASSOLINO Antonio, VANOLI Raffaele, ACAMPORA Salvatore, i quali, nella qualità e con le condotte sopra esposte, ed avendo assunto l'obbligo di sovrintendere e assicurare la corretta gestione del servizio di smaltimento di rifiuti solidi urbani, consentivano e non impedivano che la ATI affidataria ponesse in essere gli artifici e raggiri sopra indicati, senza che la presidenza del Consiglio dei Ministri e gli altri organismi pubblici richiamati acquisissero piena cognizione dell'inadempimento contrattuale della ATI affidataria.

Con l'aggravante di avere commesso i fatti ai danni dello Stato, in particolare della presidenza del Consiglio dei Ministri che, quale organo di Protezione Civile, disponeva, avvalendosi del commissariato straordinario per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, l'effettuazione di una gara pubblica per l'affidamento del servizio di smaltimento di rifiuti solidi urbani; di avere commesso i fatti nella qualità rispettivamente di incaricati di pubblico servizio (tutti i soggetti incardinati in seno alla ATI affidataria) e di pubblici ufficiali tutti i soggetti inquadrati nella struttura commissariale; di avere cagionato un danno di particolare gravità.

In Napoli fino al febbraio 2004 per il solo BASSOLINO e fino al maggio 2004 per tutti gli altri.

CATTANEO ARMANDO, FERRARIS ROBERTO, GAMBATO ROBERTO, URCIUOLI VINCENZO, POMPILI ANTONIO PELLICCIA ANGELO, ARAZZINI SETTIMIO DE LAURENTIS GIOVANNI, RALLO FILIPPO, MONACO ORAZIO ANDREA, FIMIANI VITO, ANGELINO ELPIDIO, ASTRONOMO SILVIO, DI GIACOMO ALESSANDRO, MOSCHELLA PASQUALE, RUGGIERO DOMENICO BASSOLINO ANTONIO, VANOLI RAFFAELE, ACAMPORA SALVATORE

d) Reato di cui agli artt. 110, 40 cpv, 81 cpv 331 comma I e II cp perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, esercitando - nelle rispettive qualità - il servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania comprensivo del relativo obbligo di ricezione ai sensi dell'art. 29 dei contratti indicati al capo a) - secondo cui nel caso di fermo degli impianti e in qualsiasi altra causa l'affidataria non potrà, in nessun caso, sospendere il servizio di conferimento dei rifiuti agli impianti di produzione di CDR e rimarrà comunque a suo carico lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto della legislazione vigente -, sia interrompevano il servizio in parola, rifiutando in alcuni giorni il completo conferimento dei rifiuti da parte degli autocompattatori delle aziende e società di raccolta dei rifiuti solidi urbani, sia sospendevano lo stesso, creando lunghe file di attesa anche per numerose ore della giornata, così da turbare la regolarità del servizio medesimo consentendo in altre giornate solo in limitati intervalli di tempo, rispetto alla normale fascia di conferimento, lo scarico dei rifiuti solidi urbani; il tutto con il contributo omissivo di BASSOLINO Antonio,



VANOLI Raffaele, ACAMPORA Salvatore che, a fronte della interruzione dei conferimenti, anche documentata da note e segnalazioni trasmesse da Sindaci e legali rappresentanti delle aziende di conferimento, non contestavano l'inadempimento della prestazione sopra indicata e non pretendevano contestualmente dalla ATI affidataria il rispetto della clausola contrattuale di cui all'art. 29 menzionato.

Con l'aggravante per CATTANEO Armando, FERRARIS Roberto, URCIUOLI Vincenzo, POMPILI Antonio PELLICCIA ANGELO di avere commesso i fatti con la funzione di capi

In Napoli e altrove in Campania, fino al 1 dicembre 2005 per CATTANEO Armando, FERRARIS Roberto, GAMBATO Roberto URCIUOLI Vincenzo, POMPILI Antonio PELLICCIA ANGELO, ARAZZINI SETTIMIO DE LAURENTIS Giovanni e RALLO Filippo, MONACO ORAZIO ANDREA, FIMIANI Vito, ANGELINO ELPIDIO, ASTRONOMO Silvio, DI GIACOMO ALESSANDRO, MOSCHELLA PASQUALE, RUGGIERO DOMENICO;

fino al febbraio 2004 per BASSOLINO Antonio;

fino al maggio 2004 per VANOLI Raffaele e ACAMPORA Salvatore.

ROMITI PIER GIORGIO, ROMITI PAOLO, CATTANEO ARMANDO, URCIUOLI VINCENZO, GAMBATO ROBERTO, FERRARIS ROBERTO, BASSOLINO ANTONIO, VANOLI RAFFAELE E ACAMPORA SALVATORE

e) Delitto di cui agli artt. 110, 61 N. 2) 323 cp perché in concorso tra loro e nelle rispettive qualità, in particolare CATTANEO Armando, quale legale rapp.te di FIBE SPA nonché autore di apposita istanza diretta a ottenere il provvedimento appresso indicato, BASSOLINO Antonio, quale commissario straordinario di Governo, VANOLI Raffaele, vice commissario per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, ACAMPORA Salvatore quale preposto all'ufficio tecnico del commissariato, coordinatore generale della segreteria del vice commissario e diretto collaboratore dello stesso, emanavano una serie di ordinanze anche sine die, tra cui la n 381 del 30 luglio 2001, la 157 del 20 aprile 2002, previa acquisizione del parere tecnico di VANOLI Raffaele e ACAMPORA Salvatore, con la quale si autorizzava la richiedente società FIBE SPA allo stoccaggio in via provvisoria, per 90 giorni per la 381 e sine die per la 157, di balle di combustibile da rifiuto prodotte negli impianti di produzione di CDR in esercizio, così apportando una variante al progetto e al contratto disciplinante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania comprensivo, ai sensi dell'art. 110 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, anche della ordinanza del Ministro dell'Interno 2774 del 1998, come richiamata nel capitolato d'onori, secondo cui la società affidataria del servizio doveva, nelle more della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione,



assicurare il recupero energetico mediante conferimento del CDR prodotto in impianti esistenti, e così, violando l'art 25 L. 109/1994 e 134 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, disciplinanti le variazioni del progetto approvato, gli artt. 3 e sgg del d lgs 157/95 laddove non consentono variazioni del contratto se non in sede di offerta di gara- così imponendo altrimenti l'esperimento di nuova gara pubblica -, l'art. 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nella parte in cui prevedono, rispettivamente, che il responsabile del procedimento deve assicurare, tra l'altro, la vigilanza e la verifica del rispetto delle prescrizioni contrattuali e valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione, i presupposti che siano rilevanti per la emanazione del provvedimento, nonché gli artt. 27 e 28, 31, 32 e 33 dell'allora vigente dlgs 22/97 e l'art. 5 comma 5 della legge 24/2/1992, n 225, intenzionalmente procuravano alla ATI affidataria un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente, da un lato, nell'evitare, stoccando in loco le balle di CDR prodotte, esborsi economici per conferire le stesse presso altri impianti di recupero energetico esistenti, dall'altro nella possibilità di effettuare il loro recupero energetico presso i termovalorizzatori ubicati in Campania, una volta realizzati, con conseguente vendita dell'energia prodotta alle tariffe contrattuali previste e inoltre nel mantenimento del rapporto contrattuale, nella continuazione della relativa esecuzione, nonostante la accertata inadempienza contrattuale e senza alcuna conseguenza contrattuale a fronte della stessa, nonché con danno ambientale altrettanto ingiusto per la regione Campania in ragione della realizzazione di una illecita attività di discarica e gestione di rifiuti come descritta nei capi seguenti.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto per agevolare la perpetrazione del delitto di cui all'art. 356 cp.

In Napoli il 30 luglio 2001 evento protrattosi fino al novantesimo giorno di stoccaggio autorizzato per la ordinanza n 381 e dal 30 aprile 2002 per la 157

**ROMITI PIER GIORGIO, ROMITI PAOLO, CATTANEO ARMANDO,
GAMBATO ROBERTO URCIUOLI VINCENZO, FERRARIS ROBERTO, VANOLI
RAFFAELE E ACAMPORA SALVATORE**

f) Delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv 61 N. 2) 323 cp perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e nelle rispettive qualità, in particolare CATTANEO Armando, quale legale rapp.te di FIBE SPA nonché autore di apposita istanza diretta a ottenere il provvedimento appresso indicato, VANOLI Raffaele, quale vice commissario per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, ACAMPORA Salvatore quale preposto all'ufficio tecnico, coordinatore generale della segreteria del vice commissario e diretto collaboratore dello stesso, emanavano una serie di ordinanze anche sine die, tra cui la ordinanza n. 617 del 27 dicembre 2001, la ord 18 del 24 gennaio 2003 (Caivano), la n. 117 del 21



marzo 2002 (Masseria del Pozzo Giugliano), la n. 141 del 18 aprile 2002 (loc Aversana Giugliano), la n. 226 del 10 giugno 2002 (Giugliano Aversana), la n. 49 del 19 febbraio 2003 (Caivano), la n. 58 del 28 febbraio 2003 (Caivano), la n. 90 del 25 marzo 2003 (Casalduni), la n. 136 del 8 maggio 2003 (Casalduni), la n. 148 del 26 maggio 2003 (Villa Literno), la n. 151 del 26 maggio 2003 (capua Loc Brezza), la n. 152 del 28 maggio 2003 (Villa Literno), la n. 184 del 30 giugno 2003 (per Villa Literno), la n. 171 del 20 giugno 2003 (Pianodardine), n. 162 del 10 giugno 2003 (per Villa Literno), la n. 237 del 22 giugno 2002 (loc Dell'Aversana Giugliano), la n. 228 del 6 agosto 2003 (Villa Literno), la n. 255 del 1 ottobre 2003 (Villa Literno), la n. 259 del 19 luglio 2002 (Caivano area ASI), la n. 281 del 6 agosto 2002 (Loc Brezza Capua), la n. 284 del agosto 2002 (Giugliano loc Dell'Aversana), la n. 308 del 23 settembre 2002 (Loc Brezza Capua), la n. 306 del 20 settembre 2002 (Brezza Capua), la n. 337 del 14 ottobre 2002 (Giugliano), la n. 347 del 29 ottobre 2002 (Capua per 120), la n. 380 del 21 novembre 2002 (Capua) la n. 320 del 24 novembre 2003 (Villa Literno loc Lo Spesso), la n. 326 del 27 novembre 2003 (S Maria La Fossa loc Pozzo Bianco), la n. 330 del 4 dicembre 2003 (Villa Literno) la n. 345 del 23 dicembre 2003 (SM La Fossa Loc Pozzo Bianco) il tutto previa acquisizione dei pareri tecnici elaborati da ACAMPORA Salvatore, con le quali si autorizzava il progetto della richiedente società FIBE SPA diretto a realizzare piazzole per lo stoccaggio di balle di combustibile da rifiuto prodotte negli impianti di produzione di CDR in esercizio nonché si autorizzava lo stoccaggio medesimo anche a tempo indeterminato fino alla messa in esercizio degli impianti di termovalorizzazione, così apportando una variante al contratto disciplinante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania comprensivo, ai sensi dell'art. 110 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, anche della ordinanza del Ministro dell'Interno 2774 del 1998, come richiamata nel capitolato d'oneri, secondo cui la società affidataria del servizio doveva, nelle more della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione, assicurare il recupero energetico mediante conferimento del CDR prodotto in impianti esistenti, e così violando l'art 25 L. 109/1994 e 134 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, disciplinanti le variazioni del progetto approvato, gli artt. 3 e sgg del d lgs 157/95 laddove non consentono variazioni del contratto se non in sede di offerta di gara- così imponendo altrimenti l'esperienza di nuova gara pubblica -, l'art. 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e l'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nella parte in cui prevedono rispettivamente che il responsabile del procedimento deve assicurare, tra l'altro, la vigilanza e la verifica del rispetto delle prescrizioni contrattuali e valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione, i presupposti che siano rilevanti per la emanazione del provvedimento, nonché gli artt. 27 e 28, 31, 32 e 33 dell'allora vigente dlgs 22/97 e l'art. 5 comma 5 della legge 24/2/1992, n. 225; così intenzionalmente procuravano alla ATI affidataria un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente da un lato nell'evitare, stoccando in loco le balle di CDR prodotte, esborsi economici per



conferire le stesse presso altri impianti di recupero energetico esistenti, dall'altro nella possibilità di effettuare il loro recupero energetico presso i termovalorizzatori ubicati in Campania, una volta realizzati, con conseguente vendita dell'energia prodotta alle tariffe contrattuali previste e nel mantenimento del rapporto contrattuale, nella continuazione della relativa esecuzione, nonostante la accertata inadempienza contrattuale e senza alcuna conseguenza contrattuale a fronte della stessa, nonché con danno ambientale altrettanto ingiusto per la regione Campania in ragione della realizzazione di una illecita attività di discarica e gestione di rifiuti come descritta nei capi seguenti.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto per agevolare la perpetrazione del delitto di cui all'art. 356 cp.

In Napoli dal 27 dicembre 2001, 24 gennaio 2003, 21 marzo 2002, 18 aprile 2002, 10 giugno 2002, 19 febbraio 2003, 28 febbraio 2003, 15 marzo 2003, 8 maggio 2003, 26 maggio 2003, 26 maggio 2003, 28 maggio 2003, 30 giugno 2003, 20 giugno 2003, 10 giugno 2003, 22 giugno 2002, 6 agosto 2003, 1 ottobre 2003, 19 luglio 2002, 6 agosto 2002, agosto 2002, 23 settembre 2002, 20 settembre 2002, 14 ottobre 2002, 29 ottobre 2002, 21 novembre 2002, 24 novembre 2003, 27 novembre 2003, 4 dicembre 2003, 23 dicembre 2003 (date delle rispettive ordinanze).

ROMITI PIER GIORGIO, ROMITI PAOLO, CATTANEO ARMANDO, GAMBATO ROBERTO, URCIUOLI VINCENZO, FERRARIS ROBERTO, BASSOLINO ANTONIO, VANOLI RAFFAELE, ACAMPORA SALVATORE

g) Delitto di cui agli artt. 110, 61 N. 2) 323 cp perché in concorso tra loro e nelle rispettive qualità e in particolare CATTANEO Armando, quale legale rapp.te di FIBE SPA nonché autore di apposita istanza diretta a ottenere il provvedimento appresso indicato, BASSOLINO Antonio, quale commissario straordinario di Governo, VANOLI Raffaele, vice commissario per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, ACAMPORA Salvatore quale preposto all'ufficio tecnico, coordinatore generale della segreteria del vice commissario e diretto collaboratore dello stesso, emanavano la ordinanza del 26 marzo 2002 n 119, previa acquisizione del parere tecnico di VANOLI Raffaele e ACAMPORA Salvatore, con cui si autorizzava la realizzazione dell'ampliamento delle piazzole site a Caivano per lo stoccaggio di balle di combustibile da rifiuto prodotte negli impianti di produzione di CDR in esercizio nonché si autorizzava lo stoccaggio medesimo a tempo indeterminato fino alla messa in esercizio degli impianti di termovalorizzazione, così apportando una variante al contratto disciplinante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania comprensivo, ai sensi dell'art. 110 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, anche della ordinanza del Ministro dell'Interno 2774 del 1998, come richiamata nel capitolato d'oneri, secondo cui la società affidataria del



servizio doveva nelle more della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione assicurare il recupero energetico mediante conferimento del CDR prodotto in impianti esistenti, e così violando l'art 25 L. 109/1994 e 134 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, disciplinanti le variazioni del progetto approvato, gli artt. 3 e sgg del d lgs 157/95 laddove non consentono variazioni del contratto se non in sede di offerta di gara- così imponendo l'esperienza altrimenti di nuova gara pubblica -, l'art. 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e l'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nella parte in cui prevedono rispettivamente che il responsabile del procedimento deve assicurare, tra l'altro, la vigilanza e la verifica del rispetto delle prescrizioni contrattuali e valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione, i presupposti che siano rilevanti per la emanazione del provvedimento, nonché gli artt. 27 e 28, 31, 32 e 33 dell'allora vigente d lgs 22/97 e l'art. 5 comma 5 della legge 24/2/1992, n 225; così intenzionalmente procuravano alla ATI affidataria un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nell'evitare, stoccando in loco le balle di CDR prodotte, esborsi economici legati al conferimento delle stesse presso altri impianti di recupero energetico esistenti e dall'altro di potere realizzare il loro recupero energetico presso i termovalorizzatori ubicati in Campania, una volta realizzati, con conseguente vendita dell'energia prodotta alle tariffe contrattuali previste e inoltre nel mantenimento del contratto, nella continuazione della relativa esecuzione, nonostante la accertata inadempienza contrattuale e senza alcuna conseguenza contrattuale a fronte della stessa, nonché con danno ambientale altrettanto ingiusto per la regione Campania in ragione della realizzazione di una illecita attività di discarica e gestione di rifiuti come descritta nei capi che seguono.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto per agevolare la perpetrazione del delitto di cui all'art. 356 cp.

In Napoli dal 26 marzo 2002

ROMITI PIER GIORGIO, ROMITI PAOLO, GAMBATO ROBERTO, CATTANEO ARMANDO, URCIUOLI VINCENZO, FERRARIS ROBERTO, VANOLI RAFFAELE, ACAMPORA SALVATORE

h) Delitto di cui agli artt. 110, 61 N. 2) 323 cp perché in concorso tra loro e nelle rispettive qualità e in particolare CATTANEO Armando, quale legale rapp.te di FIBE SPA nonché autore di apposita istanza diretta a ottenere il provvedimento appresso indicato, VANOLI Raffaele, vice commissario per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, ACAMPORA Salvatore quale preposto all'ufficio tecnico, coordinatore generale della segreteria del vice commissario e diretto collaboratore dello stesso, emanavano la ordinanza del 10 giugno 2002 n 226, previa acquisizione del parere tecnico di VANOLI Raffaele e ACAMPORA Salvatore, con cui si autorizzava la realizzazione di due piazzole site in loc Dell'Aversana in Giugliano per



74

lo stoccaggio di balle di combustibile da rifiuto prodotte negli impianti di produzione di CDR in esercizio nonché si autorizzava lo stoccaggio medesimo a tempo indeterminato fino alla messa in esercizio degli impianti di termovalorizzazione, così apportando una variante al contratto disciplinante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania comprensivo, ai sensi dell'art. 110 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, anche della ordinanza del Ministro dell'Interno 2774 del 1998, come richiamata nel capitolato d'oneri, secondo cui la società affidataria del servizio doveva nelle more della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione assicurare il recupero energetico mediante conferimento del CDR prodotto in impianti esistenti, e così violando l'art 25 L. 109/1994 e 134 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, disciplinanti le variazioni del progetto approvato, gli artt. 3 e sgg del d lgs 157/95 laddove non consentono variazioni del contratto se non in sede di offerta di gara- così imponendo altrimenti l'esperimento di nuova gara pubblica -, l'art. 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e l'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nella parte in cui prevedono rispettivamente che il responsabile del procedimento deve assicurare, tra l'altro, la vigilanza e la verifica del rispetto delle prescrizioni contrattuali e valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione, i presupposti che siano rilevanti per la emanazione del provvedimento, nonché gli artt. 27 e 28, 31, 32 e 33 dell'allora vigente d lgs 22/97 e l'art. 5 comma 5 della legge 24/2/1992, n 225; così intenzionalmente procuravano alla ATI affidataria un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nell'evitare, stoccando in loco le balle di CDR prodotte, esborsi economici legati al conferimento delle stesse presso altri impianti di recupero energetico esistenti e dall'altro di potere realizzare il loro recupero energetico presso i termovalorizzatori ubicati in Campania, una volta realizzati, con conseguente vendita dell'energia prodotta alle tariffe contrattuali previste e inoltre nel mantenimento del contratto, nella continuazione della relativa esecuzione, nonostante la accertata inadempienza contrattuale e senza alcuna conseguenza contrattuale a fronte della stessa, nonché con danno ambientale altrettanto ingiusto per la regione Campania in ragione della realizzazione di una illecita attività di discarica e gestione di rifiuti come descritta nei capi che seguono.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto per agevolare la perpetrazione del delitto di cui all'art. 356 cp.

In Napoli dal 10 giugno 2002

ROMITI PIER GIORGIO, ROMITI PAOLO, GAMBATO ROBERTO, CATTANEO ARMANDO, URCIUOLI VINCENZO, FERRARIS ROBERTO BASSOLINO ANTONIO, VANOLI RAFFAELE, ACAMPORA SALVATORE



78

i) Delitto di cui agli artt. 110, 61 N. 2) 323 cp perché in concorso tra loro e nelle rispettive qualità, in particolare BASSOLINO Antonio, quale commissario straordinario di Governo, VANOLI Raffaele, vice commissario per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, ACAMPORA Salvatore quale coordinatore generale della segreteria del vice commissario e diretto collaboratore dello stesso, emanavano la ordinanza del 30 luglio 2001 n 383, con la quale autorizzavano FISIA Italimpianti a conferire il materiale stabilizzato prodotto negli impianti di CDR presso le discariche pubbliche utilizzando lo stesso come terra di copertura giornaliera, così apportando una variante al progetto di gara approvato e facente parte integrante - ai sensi dell'art. 110 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 - del contratto disciplinante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania, secondo cui la società affidataria del servizio doveva produrre compost idoneo a recuperi ambientali, così violando l'art. 25 L. 109/1994 e 134 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, disciplinanti le variazioni del progetto approvato, l'art. 5 comma 5 della legge 24/2/1992, n 225, gli artt. 3 e sgg del d lgs 157/95 laddove non consentono variazioni del contratto se non in sede di offerta di gara - così imponendo altrimenti l'esperimento di nuova gara pubblica -, l'art. 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e l'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nella parte in cui prevedono rispettivamente che il responsabile del procedimento deve assicurare, tra l'altro, la vigilanza e la verifica del rispetto delle prescrizioni contrattuali e valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione, i presupposti che siano rilevanti per la emanazione del provvedimento, nonché gli artt. 6, 27, 28 dell'allora vigente d. lgs 22/97 e connessi decreti ministeriali e delibere in materia di compost per recuperi ambientali e di gestione di discariche, nella parte in cui si autorizzavano le discariche a ricevere il "materiale stabilizzato" quale terreno di copertura giornaliera; così intenzionalmente procuravano alla ATI affidataria e alla mandataria FISIA Italimpianti SPA un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nel mantenimento del contratto, nella continuazione della relativa esecuzione, nonostante la accertata inadempienza contrattuale e senza alcuna conseguenza contrattuale a fronte della stessa.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto per agevolare la perpetrazione del delitto di cui all'art. 356 cp.

In Napoli dal 30 luglio 2001

ROMITI PIER GIORGIO, ROMITI PAOLO, GAMBATO ROBERTO, CATTANEO ARMANDO, FERRARIS ROBERTO, URCIUOLI VINCENZO POMPILI ANTONIO PELLICCIA ANGELO, ARAZZINI SETTIMIO DE LAURENTIS GIOVANNI E RALLO FILIPPO, MONACO ORAZIO ANDREA, FIMIANI VITO, ANGELINO ELPIDIO, ASTRONOMO SILVIO, DI GIACOMO ALESSANDRO,



**MOSCHELLA PASQUALE, RUGGIERO DOMENICO, BASSOLINO ANTONIO,
VANOLI RAFFAELE, ACAMPORA SALVATORE FACCHI GIULIO**

l) Reato di cui all'art. 110, 40 cpv 81 cpv. c.p. 256 co I e IV Dlgs 3 aprile 2006 n. 152 perché, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e nelle rispettive qualità, senza autorizzazione o iscrizione, e nell'esercizio di attività imprenditoriale, effettuavano: attività di recupero di rifiuti solidi urbani prodotti in Campania in difformità dalle autorizzazioni relative agli impianti di produzione di CDR in Campania nella parte in cui prevedevano la produzione di CDR (CER 19.12.10) a norma del DM 5 febbraio 1998 e la produzione di compost per recuperi ambientali, producendo al contrario frazioni di rifiuto derivante da trattamento meccanico non corrispondenti ai CER dichiarati.

In Giugliano, Caivano, Tufino, Pianodardine, Santa Maria Capua Vetere, Casalduni, Battipaglia e Pianodardine fino al 1 dicembre 2005 per tutti i soggetti incardinati presso la ATI affidataria:

fino al febbraio 2004 per BASSOLINO Antonio;

fino al maggio 2004 per VANOLI Raffaele e ACAMPORA Salvatore

dal 12 agosto 2003 fino al 31 12 2003 per FACCHI Giulio

**ROMITI PIER GIORGIO, ROMITI PAOLO GAMBATO ROBERTO, CATTANEO
ARMANDO FERRARIS ROBERTO, URCIUOLI VINCENZO POMPILI ANTONIO
PELLICCIA ANGELO, ARAZZINI SETTIMIO DE LAURENTIS GIOVANNI E
RALLO FILIPPO, MONACO ORAZIO ANDREA, FIMIANI VITO, ANGELINO
ELPIDIO, ASTRONOMO SILVIO, DI GIACOMO ALESSANDRO, MOSCHELLA
PASQUALE, RUGGIERO DOMENICO, VANOLI RAFFAELE, ACAMPORA
SALVATORE SORACE GIUSEPPE**

m) Reato di cui agli artt 110, 40 cpv 81 cpv. c.p. 256 co I e II, Dlgs 3 aprile 2006 n. 152 perché, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e nelle rispettive qualità, senza autorizzazione o iscrizione, e nell'esercizio di attività imprenditoriale, effettuavano lo stoccaggio di materiali prodotti presso gli impianti di produzione di CDR; in particolare stoccavano ingenti quantitativi di balle di rifiuto secco, anche in assenza di misure di tutela delle matrici ambientali e con abbandono incontrollato sul suolo del percolato prodotto dalle balle medesime, nonché ingenti quantitativi di sovvalli e di frazione umida anche collocandoli



all'interno dei capannoni di stabilizzazione, di pre e post raffinazione. In particolare, e tra l'altro:

effettuavano lo stoccaggio di rifiuto secco derivante dal processo di lavorazione degli RSU conferiti presso l'impianto di Caivano sul piazzale esterno del capannone apponendoli su teli di HDPE poggiati sull'asfalto come accertato in Caivano il 20/23.12.04;

effettuavano lo stoccaggio di rifiuto umido e secco derivante dal processo di lavorazione degli RSU conferiti presso l'impianto di Giugliano come accertato il 25.8.05;

effettuavano lo stoccaggio di rifiuto secco derivante dal processo di lavorazione degli RSU conferiti presso l'impianto di Caivano, all'interno del capannone cd. di post raffinazione come accertato in Caivano il 16.7.05;

in data 25 agosto 2005 effettuavano lo stoccaggio di rifiuto secco derivante dal processo di lavorazione degli RSU conferiti presso l'impianto di Caivano, all'interno del capannone cd. MVS e in parte del capannone MVA in assenza di autorizzazione, in quanto illegittima, atteso che SORACE Giuseppe, rup del Commissariato Straordinario di Governo per l'emergenza rifiuti, su richiesta della Fibe rilasciava i provvedimenti n. 15100 del 17.7.05, 29.7.05 n.16437, 12.8.05 n. 17433 e 34 illegittimi siccome assunti in violazione degli allora vigenti artt. 27 - 28 e 13 Dlgs 22/97 e 5 L. 225/92.

In Giugliano, Caivano, Tufino, Pianodardine, Santa Maria Capua Vetere, Casalduni, Battipaglia e Pianodardine fino al 1 dicembre 2005 per i soggetti incardinati nella ATI affidataria;

fino al maggio 2004 per VANOLI Raffaele e ACAMPORA Salvatore;

fino al 25 agosto 2005 per il solo SORACE Giuseppe;

ROMITI PIER GIORGIO, ROMITI PAOLO, GAMBATO ROBERTO CATTANEO ARMANDO FERRARIS ROBERTO, URCIUOLI VINCENZO POMPILI ANTONIO PELLICCIA ANGELO, ARAZZINI SETTIMIO DE LAURENTIS GIOVANNI E RALLO FILIPPO, MONACO ORAZIO ANDREA, FIMIANI VITO, ANGELINO ELPIDIO, ASTRONOMO SILVIO, DI GIACOMO ALESSANDRO, MOSCHELLA PASQUALE, RUGGIERO DOMENICO.

n) Reato di cui agli artt 110, 40 cpv 81 cpv. c.p. 256 co I Dlgs 3 aprile 2006 n. 152 perché, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e nelle rispettive qualità, senza autorizzazione o iscrizione, e nell'esercizio di attività imprenditoriale, effettuavano stoccaggio e recupero non autorizzato di rifiuti speciali, in particolare di pneumatici fuori uso (CER 16.01.03) nonché di altri



rifiuti dotati di elevato potere calorifico, destinati alla additivazione prodromica all'aumento del PCI delle balle di cd CDR.

In Caivano, Giugliano, Tufino, Pianodardine, Battipaglia, Santa Maria Capua Vetere, Casalduni, dal 31/12/2001 al gennaio 2005

VANOLI RAFFAELE

o) Delitto di cui agli art. 61 n. 2, 479 cp perché con nota Commissariale 12370/CD del 28 maggio 2003 indirizzata all'ARPAC dichiarava fatti non corrispondenti al vero, e in particolare, a seguito di Nota ARPAC del 10.2.03 che evidenziava come nell'impianto di produzione di CDR di Caivano non era stato installato il macchinario per la separazione dell'alluminio, precisava falsamente che, sebbene nelle prescrizioni della istruttoria tecnica allegata alla ordinanza commissariale n 13 del 2.2.2000 era stata chiesta l'installazione di tale dispositivo, con l'ordinanza commissariale 154 del 29 maggio 2000, di approvazione del progetto esecutivo e di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di Caivano, "non era più prevista l'adozione del dispositivo summenzionato; ritenendo valide le controdeduzioni presentate dalla FISIA Italimpianti con nota NAP/FIG/OTH/L009 del 9 maggio 2000 ed acquisita da questa struttura con prot. 4049/CD 11.5.2000"; circostanza non conforme al vero, atteso che, a fronte della imposizione della prescrizione n. 25 inerente alla installazione del separatore di alluminio di cui alla ordinanza n. 13 del 2000, con parere tecnico allegato alla ordinanza 154 del 29.5.00 e sottoscritto da ACAMPORA Salvatore e VANOLI Raffaele, pur a fronte della mancata attuazione della citata prescrizione, dichiarava che le prescrizioni erano state ottemperate "essenzialmente" e contestualmente si premurava di indicare le prescrizioni, tra cui la n. 20 e 27, che invece risultavano inadempite, conseguentemente rappresentando falsamente l'avvenuto rispetto della prescrizione relativa alla installazione, mai effettuata, del separatore dell'alluminio; così da una parte illecitamente nascondendo l'inadempimento di FISIA, e dall'altra attestando falsamente che nel richiamato parere tecnico "non era più prevista l'adozione del dispositivo summenzionato".

Con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di occultare il reato di falsità ideologica di cui alla ordinanza 154 del 29 maggio 2000 commessa da VANOLI Raffaele e ACAMPORA Salvatore, per la quale si procede separatamente.

In Napoli il 28 maggio 2003

SORACE GIUSEPPE, DE BIASIO CLAUDIO,

p) reato di cui all'art. 110 479 cp, perché in concorso tra loro, quali responsabili unici del procedimento, in servizio presso il Commissariato di Governo per



l'emergenza rifiuti nella Regione Campania, redigevano nota denominata "Certificazione" nella quale attestavano che gli esiti della campagna di monitoraggio effettuata dalla società Laboratori Gruppo Acea SpA nel periodo dal 8.11.04 al 7.12.04 presso l'impianto di produzione di CDR di Battipaglia gestito dalla società FIBE CAMPANIA SpA ha "esitato valori di indice respirometrico statico della FOS stabilizzata compresi tra 240 e 322... tali da far ritenere i prodotti da conferire nel sito di Basso dell'Olmo pienamente conforme alla disciplina normativa posta a base del sistema integrato di smaltimento di rifiuti in Campania nonché alle previsioni contrattuali disciplinanti il rapporto tra il commissario.. e l'affidataria del Servizio FIBE CAMPANIA SPA"; circostanze non conformi al vero, atteso che il parametro dell'umidità non rientrava nei limiti previsti dalla ordinanza commissariale 383 del 2001 e che il dettato contrattuale disponeva la produzione di compost per recuperi ambientali, e non di mera frazione organica da conferire in discarica.

In Napoli, il 9.2.2005

ROMITI PIER GIORGIO, ROMITI PAOLO CATTANEO ARMANDO, ASPRONE SERGIO, DE BIASIO CLAUDIO, SORACE GIUSEPPE, MOGAVERO BRUNO, FERRARIS ROBERTO, URCIUOLI VINCENZO

q) del reato p. e p. dagli artt. 110 61 N. 2) 323 c.p. perché, in concorso tra loro e nelle rispettive qualità, quali pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, nello svolgimento delle loro funzioni e del servizio affidato, CATTANEO e ASPRONE, predisponendo ed avanzando istanze dirette ad ottenere autorizzazioni alla "messa in riserva" di rifiuto avente codice Cer 19.12.12 per l'invio a recupero all'erigendo termovalorizzatore di Acerra ovvero agli impianti di CDR Campania per la relativa "rilavorazione" - forma di "recupero" giuridicamente e contrattualmente non consentita e concretamente irrealizzata -, FERRARIS Roberto, nella qualità di amministratore delegato di FISIA ITALIMPIANTI, URCIUOLI Vincenzo, quale presidente del Consiglio di Amministrazione di FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA, ROMITI Pier Giorgio amministratore delegato di Impregilo spa, ROMITI Paolo, quale direttore commerciale di Fisia Italimpianti e dirigente di Impregilo SPA tutti interessati e beneficiari del provvedimento, DE BIASIO, SORACE e MOGAVERO rispettivamente i primi due RUP e il terzo sub commissario per l'emergenza rifiuti, adottando provvedimenti e atti (nota del 26.2.05, senza protocollo, a firma dei Rup Sorace e De Biasio recante intestazione "UFFICIO dei rup", provvedimento con n. prot non indicato del 27 febbraio 2005 a firma del rup Sorace e ordinanza commissariale n. 001 del 7.3.05) in violazione di legge (artt. 6 lett. L in relazione all'Allegato C punto R13, 27 e 28 dell'allora vigente D. Lgs. 22/97, art. 5 L. 225/92, art. 13 D Lgs 22/97), e in violazione dell'art. 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e



art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nella parte in cui prevedono rispettivamente che il responsabile del procedimento deve assicurare, tra l'altro, la vigilanza e la verifica del rispetto delle prescrizioni contrattuali e valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione, i presupposti che siano rilevanti per la emanazione del provvedimento, autorizzavano la "messa in riserva" di balle di rifiuto "secco" aventi codice Cer 19.12.12 presso piazzole site in Villa Literno (CE) per il futuro e non consentito invio a recupero energetico nell'erigendo termovalorizzatore di Acerra; così intenzionalmente procuravano alle società componenti la ATI affidataria del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi in Campania un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nel mancato inoltramento delle citate balle a smaltimento o nella mancata messa in riserva delle citate balle per un recupero attuale, effettivo e consentito presso siti e impianti diversi dall'erigendo termovalorizzatore di Acerra, ovvero a recupero presso siti e impianti altrui, con risparmio di ingenti spese per tali attività, e nella conservazione delle stesse in siti appositamente già locati, in vista di un'auspicata eliminazione degli ostacoli esistenti per l'inoltramento nel termovalorizzatore di Acerra, con conseguente produzione di energia elettrica da vendere, nonché con danno ambientale altrettanto ingiusto per la regione Campania in ragione della realizzazione di una illecita attività di discarica e gestione di rifiuti come descritta nei capi seguenti.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto per agevolare la perpetrazione del delitto di cui all'art. 356 cp.

In Napoli, dal 26, 27 febbraio 2005, e dal 7 marzo 2005.

**ROMITI PIER GIORGIO, ROMITI PAOLO, GAMBATO ROBERTO CATTANEO
ARMANDO, FERRARIS ROBERTO, URCIUOLI VINCENZO, VANOLI
RAFFAELE, ACAMPORA SALVATORE**

r) reato p. e p. dagli artt. 110, 61 n. 2) 323 c.p., perché, in concorso tra loro, Romiti Pier Giorgio amministratore delegato di Impregilo spa, Romiti Paolo quale direttore commerciale di Fisia SPA e dirigente di Impregilo spa, Gambato Roberto, quale amministratore delegato di Fisia Italimpianti SPA in un primo momento e direttore generale di Impregilo SPA in un secondo momento, Cattaneo Armando, quale amministratore delegato della concessionaria FIBE S.p.a., e FIBE CAMPANIA SPA, FERRARIS Roberto, nella qualità di amministratore delegato di FISIA ITALIMPIANTI, URCIUOLI Vincenzo, quale presidente del Consiglio di Amministrazione di FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA, VANOLI Raffaele, quale vice commissario straordinario di Governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, ACAMPORA Salvatore, nella qualità di ingegnere capo dei lavori per gli impianti allocati nella provincia di Napoli, di soggetto preposto all'ufficio tecnico del



vice commissario per l'emergenza rifiuti, nonché coordinatore della segreteria del vice commissario, emanavano - successivamente a nota prot. FIBE/02/1165 del 7 agosto 2002 sottoscritta da CATTANEO con la quale si rappresentava lo sporadico mancato rispetto dei parametri contrattuali dell'umidità del CDR - la ordinanza 8 agosto 2002 n. 286, con la quale disponevano la deroga, tra l'altro dei parametri contrattuali e normativi del CDR prodotto negli impianti siti in Campania, peraltro stabilendo di effettuare l'analisi delle balle di CDR prodotto al momento del loro recupero presso gli erigendi termovalorizzatori, così apportando una variante al progetto di gara approvato e facente parte integrante - ai sensi dell'art. 110 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 - del contratto disciplinante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania e così violando l'art. 25 della L. 109/1994 e 134 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, disciplinanti le variazioni del progetto approvato, l'art. 5 comma 5 della legge 24/2/1992, n. 225, disciplinante il potere di ordinanza commissariale, gli artt. 3 e sgg del d lgs 157/95 laddove non consentono variazioni del contratto se non in sede di offerta di gara- così imponendo l'esperimento altrimenti di nuova gara pubblica -, l'art. 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e l'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nella parte in cui prevedono rispettivamente che il responsabile del procedimento deve assicurare, tra l'altro, la vigilanza e la verifica del rispetto delle prescrizioni contrattuali e valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione, i presupposti che siano rilevanti per la emanazione del provvedimento, nonché gli artt. 6, 27, 28, 31, 33 dell'allora vigente d. lgs 22/97 e connessi decreti ministeriali; con ciò procurando intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale alle società concessionarie il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Campania, legato allo stoccaggio di CDR difforme dalle specifiche contrattuali per il conferimento presso gli erigendi impianti di termovalorizzazione, in modo da realizzare poi il recupero energetico, con conseguente vendita dell'energia prodotta alle tariffe contrattuali previste, nonché legato al risparmio dei costi di smaltimento del CDR difforme dai predetti parametri, e al mantenimento in essere del contratto nonostante la grave inadempienza contrattuale rilevata e senza alcuna conseguenza contrattuale a fronte della stessa.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto per agevolare la perpetrazione del delitto di cui all'art. 356 cp.

In Napoli dal 8 agosto 2002

**ROMITI PIER GIORGIO, ROMITI PAOLO, GAMBATO ROBERTO CATTANEO
ARMANDO, FERRARIS ROBERTO, URCIUOLI VINCENZO, VANOLI
RAFFAELE, ACAMPORA SALVATORE**



35

s) reato p. e p. dagli artt. 110, 61 n. 2) 323 c.p., perché, in concorso tra loro e nelle rispettive qualità, in particolare Vanoli Raffaele, quale vice commissario straordinario di Governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, Romiti Pier Giorgio amministratore delegato di Impregilo SPA, Romiti Paolo quale direttore commerciale di FISIA spa e dirigente di Impregilo SPA, Gambato Roberto, quale amministratore delegato di Fisia Italimpianti SPA in un primo momento e direttore generale di Impregilo SPA in un secondo momento, Cattaneo Armando, quale amministratore delegato della concessionaria FIBE S.p.a., FERRARIS Roberto, nella qualità di amministratore delegato di FISIA ITALIMPIANTI, URCIUOLI Vincenzo, quale presidente del Consiglio di Amministrazione di FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA, ACAMPORA Salvatore, nella qualità di ingegnere capo dei lavori per gli impianti allocati nella provincia di Napoli e di soggetto preposto all'ufficio tecnico del vice commissario per l'emergenza rifiuti, nonché coordinatore della segreteria del vice commissario, emanavano - successivamente a nota prot. FIBE/02/1165 del 7 agosto 2002 sottoscritta da CATTANEO con la quale si rappresentava lo sporadico mancato rispetto dei parametri contrattuali dell'umidità del CDR - la ordinanza 3 dicembre 2002 n. 391, con la quale disponevano "di stabilire, nell'attesa di emanazione di specifici provvedimenti legislativi e comunque fino al 31.12.2003, che il combustibile derivato da rifiuti (CDR) prodotto negli impianti ... debba possedere le caratteristiche definite nella tabella allegata al presente provvedimento" tra cui, tra le altre cose, il PCI pari a 12.500 kj/kg e una umidità max del 30%, così apportando una variante al progetto di gara approvato e facente parte integrante - ai sensi dell'art. 110 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 - del contratto disciplinante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania, secondo cui, al contrario, la società affidataria del servizio doveva produrre CDR a norma del D.M. 5 febbraio 1998 che stabilisce, tra l'altro, per parametro del PCI un valore pari a 15.000 kj/kg e per il parametro della umidità un limite massimo del 25%, così violando l'art. 25 della L. 109/1994 e 134 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, disciplinanti le variazioni del progetto approvato, l'art. 5 comma 5 della legge 24/2/1992, n. 225, disciplinante il potere di ordinanza commissariale, gli artt. 3 e sgg del d lgs 157/95 laddove non consentono variazioni del contratto se non in sede di offerta di gara- così imponendo altrimenti l'esperimento di nuova gara pubblica -, l'art. 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nella parte in cui prevedono rispettivamente che il responsabile del procedimento deve assicurare, tra l'altro, la vigilanza e la verifica del rispetto delle prescrizioni contrattuali e valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione, i presupposti che siano rilevanti per la emanazione del provvedimento, nonché gli artt. 6, 27, 28, 31, 33 dell'allora vigente d. lgs 22/97 e connessi decreti ministeriali; con ciò procurando intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale alle società concessionarie il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Campania, legato allo stoccaggio del CDR difforme dalle



specifiche contrattuali per il conferimento presso gli erigendi impianti di termovalorizzazione, in modo da effettuare poi il recupero energetico, con conseguente vendita dell'energia prodotta alle tariffe contrattuali previste, nonché legato al risparmio dei costi di smaltimento del CDR difforme dai predetti parametri, e al mantenimento in essere del contratto nonostante la grave inadempienza contrattuale rilevata e senza alcuna conseguenza contrattuale a fronte della stessa.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto per agevolare la perpetrazione del delitto di cui all'art. 356 cp.

In Napoli dal 3 dicembre 2002 fino al 31 dicembre 2003

VANOLI RAFFAELE, ACAMPORA SALVATORE

t) delitto di cui agli artt. 110, 61 n. 2, 479 cp, perché, in concorso tra loro, emanavano la ordinanza 3 dicembre 2002 n. 391, con la quale disponevano "di stabilire, nell'attesa di emanazione di specifici provvedimenti legislativi e comunque fino al 31.12.2003, che il combustibile derivato da rifiuti (CDR) prodotto negli impianti ... debba possedere le caratteristiche definite nella tabella allegata al presente provvedimento" tra cui, tra le altre cose, il PCI pari a 12.500 kj/kg e una umidità max del 30%, attestando falsamente nel corpo della motivazione che " in sede di provvedimento di autorizzazione non sono state esplicitamente definite le caratteristiche del CDR prodotto stoccato od utilizzato", circostanza questa non rispondente al vero, atteso che in realtà le autorizzazioni di tutti gli impianti di produzione di CDR, compresa quella all'esercizio provvisorio, richiamano le ordinanze di approvazione dei progetti nei quali è specificato in più punti che il CDR deve rispettare i parametri del DM 5.2.98.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto per porre in essere il reato di cui al capo che precede.

In Napoli il 3 dicembre 2002

VANOLI RAFFAELE, ACAMPORA SALVATORE

u) delitto di cui agli artt. 110, 61 n. 2) 479 cp perché, in concorso tra loro e nelle qualità di cui sopra, nella nota 21613/CD del 6 settembre 2002 indirizzata al Ministero dell'Ambiente e avente ad oggetto "impianti di produzione di CDR nella regione Campania, analisi e qualità del CDR prodotto. Richiesta di parere",



34

attestavano falsamente che .. è da evidenziare infine che tutti gli impianti suddetti sono stati autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 22/97", circostanza questa non corrispondente al vero, poiché gli impianti di produzione erano stati approvati, nell'ambito di procedura concorsuale a evidenza pubblica nella quale era espressamente prevista la adozione dei parametri qualitativi del CDR stabiliti del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, con ordinanze "extra ordinem" derogatorie ai predetti articoli.

con l'aggravante di avere commesso il fatto per eseguire i reati di cui ai capi a), r) s).

In Napoli il 6 settembre 2002

**ROMITI PIER GIORGIO ROMITI PAOLO CATTANEO ARMANDO ASPRONE
SERGIO, DE BIASIO CLAUDIO, SORACE GIUSEPPE, MOGAVERO BRUNO,
FERRARIS ROBERTO, URCIUOLI VINCENZO**

v) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. 81 cpv. c.p. 256 comma 1, 3 Dlgs 3 aprile 2006 n. 152 perché nell'ambito del medesimo disegno criminoso in relazione al capo q, nelle qualità suesposte e con la condotta descritta al capo q, il secondo e il terzo anche provvedendo e sovrintendendo all'approntamento in Villa Literno Loc lo Spesso di aree delimitate, con all'interno piazzole, con continuativo abbandono nelle stesse di numerose balle di rifiuto "secco" per un totale complessivo di ton 2.000.000 circa e con effettuazione di attività di "monitoraggio" e analisi del rifiuto, in esecuzione dei provvedimenti illegittimi e illeciti di cui al capo q), effettuavano senza autorizzazione una attività di discarica e di gestione di rifiuti.

In Villa Literno Loc lo Spesso condotta in corso

**ROMITI PIER GIORGIO ROMITI PAOLO CATTANEO ARMANDO, FERRARIS
ROBERTO, GAMBATO ROBERTO URCIUOLI VINCENZO, BASSOLINO
ANTONIO, VANOLI RAFFAELE, ACAMPORA SALVATORE**

z) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. 81 cpv. c.p. 256 comma 3 Dlgs 3 aprile 2006 n. 152 perché nell'ambito del medesimo disegno criminoso anche in relazione al reato di cui al capo a) e nelle rispettive qualità, BASSOLINO VANOLI e ACAMPORA adottando ordinanze anche sine die di stoccaggio di balle di CDR di cui ai capi e ed f e anche consentendo lo stoccaggio di balle non classificabili come CDR, il secondo e il terzo anche provvedendo e sovrintendendo all'approntamento dei siti di stoccaggio nelle località di Giugliano Cava Giuliani, Caivano area ASI, Giugliano loc.



Pontericcio, Marcianise, Capua, Capua loc Brezza, Pianodardine, Casalduni, di aree delimitate, con all'interno piazzole, con continuativo abbandono nelle stesse di numerose balle di rifiuto "secco" non qualificabile come CDR e con effettuazione di attività di "monitoraggio" e analisi del rifiuto, effettuavano senza autorizzazione una attività di discarica e di gestione di rifiuti.

In Giugliano Cava Giuliani, Caivano area ASI, Giugliano loc. Pontericcio, Marcianise, Capua, Capua loc Brezza, Pianodardine, Casalduni condotta in corso.

**ROMITI PIER GIORGIO ROMITI PAOLO GAMBATO ROBERTO CATTANEO
ARMANDO, FERRARIS ROBERTO, URCIUOLI VINCENZO ACAMPORA
SALVATORE E VANOLI RAFFAELE**

aa) p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 61 n. 2) 323 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e nelle rispettive qualità e in particolare, VANOLI Raffaele, quale vice commissario straordinario di Governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, ROMITI Pier Giorgio quale legale rappte di Impregilo SPA ROMITI PAOLO quale direttore commerciale di FISIA Italimpianti SPA e dirigente di IMPREGILO SPA, Gambato Roberto, quale amministratore delegato di Fisia Italimpianti SPA in un primo momento e direttore generale di Impregilo SPA in un secondo momento CATTANEO Armando, quale amministratore delegato delle concessionarie FIBE S.p.a. e FIBE CAMPANIA SPA, FERRARIS Roberto, nella qualità di amministratore delegato di FISIA ITALIMPIANTI SPA, URCIUOLI Vincenzo, quale presidente del Consiglio di Amministrazione di FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA, ACAMPORA Salvatore, nella qualità di ingegnere capo dei lavori per gli impianti allocati nella provincia di Napoli e di preposto all'ufficio tecnico del vice commissario di governo nonché capo ufficio di segreteria del vice commissario, emanavano la ordinanze n. 234 del 2 settembre 2003 autorizzativa della discarica denominata Cava Ripuaria, la ordinanza n 236 del 2 settembre 2003, autorizzativa della discarica denominata Villaricca, la ordinanza n. 235 del settembre 2003 autorizzativa della discarica cd di Settecainati, il tutto in assenza delle procedure di legge relative alla autorizzazione di una discarica, così violando gli artt. 27, 28 dell'allora vigente d. lgs 22/97 e gli artt. 8 e 9 del d. lgs. 36/03, l'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché l'art. 5 comma 5 della legge 24/2/1992, n 225, disciplinante il potere di ordinanza commissariale, con accordo a non allestire e comunque non utilizzare le stesse al fine di evitare proteste della popolazione locale, con ciò procurando intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale alle società concessionarie il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Campania, legato alla conferma, mediante raggiro, del finanziamento del progetto del servizio di smaltimento dei



rifiuti solidi urbani in Campania da parte della Banche, così da poter proseguire l'esecuzione del contratto.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto per assicurare il profitto il delitto di cui all'art. 356 cp.

In Napoli il 2 settembre 2003

**ROMITI PIER GIORGIO ROMITI PAOLO GAMBATO ROBERTO CATTANEO
ARMANDO FERRARIS ROBERTO, URCIUOLI VINCENZO PELLICCIA
ANGELO, VANOLI RAFFAELE, ACAMPORA SALVATORE**

bb) reato p. e p. dagli artt. 110, 323 c.p., perché, in concorso tra loro, VANOLI Raffaele, quale vice commissario straordinario di Governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, Romiti Pier Giorgio quale legale rapp.te pt di Impregilo SPA, Romiti Paolo quale dirigente di Impregilo SPA, Gambato Roberto, quale amministratore delegato di Fisia Italimpianti SPA in un primo momento e direttore generale di Impregilo SPA in un secondo momento, Cattaneo Armando, quale amministratore delegato della concessionaria FIBE S.p.a., FERRARIS Roberto, nella qualità di amministratore delegato di FISIA ITALIMPIANTI, URCIUOLI Vincenzo, quale presidente del Consiglio di Amministrazione di FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA, ACAMPORA Salvatore, nella qualità di ingegnere capo dei lavori per gli impianti allocati nella provincia di Napoli e di preposto all'ufficio tecnico del vice commissario di governo nonché capo ufficio di segreteria del vice commissario, - successivamente a nota FIBE/N/01/1905 del 22 novembre 2001 indirizzata al Commissario delegato di Governo e alla c.a. dell'ing. Acampora con cui il direttore generale PELLICCIA Angelo chiedeva la autorizzazione ex art 31 del DPR 25.1.2000 n 34 a stipulare un contratto di subappalto per il trasporto di materiali prodotti a valle dell'impianto di CDR di Caivano - dopo aver richiesto all'avv. Enrico Soprano un parere circa il dovere del commissariato di rilasciare la autorizzazione richiesta, dopo che il citato avvocato con parere del 4.12.01 precisava che "l'autorizzazione richiesta dalla FIBE SPA non può trovare accoglimento ostandovi il chiaro disposto di cui al II comma dell'art. 12 del contratto di appalto, che, conformemente alle corrispondenti previsioni sul punto dell'art 10 del capitolato d'oneri, vieta espressamente la cessione anche parziale a terzi della gestione del servizio oggetto dell'affidamento", emanavano sia la nota n. 38528 del 12 dicembre 2001, con cui dichiaravano falsamente che la tematica del subappalto del servizio di trasporto non trovava disciplina né nell'art 10 del capitolato d'oneri né nell'art. 12 del contratto di appalto, sia tenevano comportamenti con cui, pur a fronte della violazione contrattuale, consentivano la effettuazione dei citati subappalti alle società FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA, così consentendo una violazione del



dettato normativo nonché contrattuale disciplinante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania, secondo cui, al contrario, la società affidataria del servizio non poteva subappaltare la gestione del servizio, comprensiva anche della attività di trasporto sopra descritta, e così violando l'art. 18 D.L. 17.3.1995 n.157 in rel. all'art. 18 L. 19.3.1990 n. 55 relativi al divieto di sub appalto senza autorizzazione, l'art. 25 della L. 109/1994 e 134 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, disciplinanti le variazioni del progetto approvato costituente ex lege parte integrante del contratto, gli artt. 3 e sgg del d lgs 157/95 laddove non consentono variazioni del contratto se non in sede di offerta di gara- così imponendo altrimenti l'esperimento di nuova gara pubblica - l'art. 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e l'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nella parte in cui prevedono rispettivamente che il responsabile del procedimento deve assicurare, tra l'altro, la vigilanza e la verifica del rispetto delle prescrizioni contrattuali e valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione, i presupposti che siano rilevanti per la emanazione del provvedimento; con ciò procurando intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale alle società concessionarie il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Campania, legato al risparmio derivante dal non dover approntare una apposita e propria organizzazione di uomini e mezzi, con relative iscrizioni, tra l'altro, in conformità dell'allora vigente art. 30 del d. lgs 22/97 nell'apposito albo dei trasportatori, nonché nel poter proseguire nella esecuzione del contratto di servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Campania anche in presenza di tale violazione contrattuale e senza alcuna conseguenza contrattuale a fronte della stessa.

In Napoli fino al maggio 2004

VANOLI RAFFAELE, ACAMPORA SALVATORE

cc) reato p. e p. dagli artt. 110, 479 c.p., perché, in concorso tra loro, VANOLI Raffaele, quale vice commissario straordinario di Governo per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, ACAMPORA Salvatore, nella qualità di ingegnere capo dei lavori per gli impianti allocati nella provincia di Napoli e di preposto all'ufficio tecnico del vice commissario di governo nonché capo ufficio di segreteria del vice commissario, - successivamente a nota FIBE/N/01/1905 del 22 novembre 2001 indirizzata al Commissario delegato di Governo e alla c.a. dell'ing. Acampora con cui il direttore generale PELLICCIA Angelo chiedeva la autorizzazione ex art 31 del DPR 25.1.2000 n 34 a stipulare un contratto di subappalto per il trasporto di materiali prodotti a valle dell'impianto di CDR di Caivano - dopo aver richiesto all'avv. Enrico Soprano un parere circa il dovere del commissariato di rilasciare la autorizzazione richiesta e dopo che il citato avvocato con parere del 4.12.01 precisava che "... l'autorizzazione richiesta dalla FIBE SPA non può trovare



accoglimento ostandovi il chiaro disposto di cui al II comma dell'art. 12 del contratto di appalto, che, conformemente alle corrispondenti previsioni sul punto dell'art 10 del capitolato d'oneri, vieta espressamente la cessione anche parziale a terzi della gestione del servizio oggetto dell'affidamento", emanavano la nota n. 38528 del 12 dicembre 2001, ove attestavano falsamente che "... la richiesta ricevuta non trova disciplina né nell'art 10 del capitolato d'oneri nell'art. 12 del contratto di appalto".

In Napoli il 12 dicembre 2001

CATTANEO ARMANDO

dd) reato di cui all'art. 61 n. 2) 479 cp perché, al fine di commettere il reato di cui al capo t, a e c, nella qualità di incaricato di pubblico servizio, in quanto legale rapp.te di FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA, società concessionarie del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Campania, con nota Fibe del 7 agosto 2002 attestava fatti non corrispondenti al vero, e in particolare che "...le caratteristiche del CDR prodotto negli impianti in premessa differiscono occasionalmente per il solo valore della umidità, essendo gli altri elementi contenuti, entro i limiti previsti alla voce 1 dell'allegato 2 - suballegato 1 - del DM 5.2.98." , circostanza questa non rispondente al vero, atteso che i risultati di analisi di tutti i campioni di CDR, comprensivi del cd CDR 2, evidenziavano una divergenza rispetto ai limiti minimi del PCI e ai limiti massimi di concentrazione del cloro e una difformità pressocchè costante dai limiti dell'umidità.

In Napoli il 7 agosto 2002

in cui sono persone offese:

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile,
domiciliato c/o Avvocatura dello Stato, in Roma Via Portoghesi;

Regione Campania, in persona del Curatore Speciale

Province campane tutte in persona del legale rappte pt:

Napoli Salerno
Avellino Benevento
Caserta

Comuni Campani, tutti in persona del Sindaco pt:

Acerno Acerra
Afragola Agerola
Acropoli Aiello del Sabato
Ailano Airola



Albanella (SA)	Alfano
Alife	Altavilla Irpina
Altavilla Silentina	Alvignano
Amalfi	Amorosi
Anacapri	Andretta
Angri	Apice
Apolloso	Aquara
Aquilonia	Ariano Irpino
Arienzo	Arpaia
Arpaise	Arzano
Ascea	Atena Lucana
Atrani	Atripalda
Auletta	Avella
Avellino	Aversa
Bacoli	Bagnoli Irpino
Baia e Latina	Baiano
Barano d'Ischia	Baronissi
Baselice	Battipaglia
Bellizzi	Bellona (CE)
Bellosguardo	Benevento
Bisaccia	Bonea
Bonito (AV)	Boscoreale
Boscotrecase	Bracigliano
Brusciano	
Bucciano	Buccino
Buonabitacolo	Buonalbergo
Caggiano	Caianello
Chiazzo	Cairano
Caivano	Calabritto
Calitri	Calvanico
Calvi Risorta	Calvizzano
Camerata	Camigliano
Campagna (SA)	Campolattaro
Campora	Campoli del Monte Taburno
Camposanto	Cancello e Arnone
Candida (AV)	Cannalonga
Capaccio-Paestum	Capodrise
Caposele	Capri
Capriati a Volturno	Capriglia Irpina
Capua (CE)	Carbonara di Nola
Cardito	Carife



43

Marinara	Carinola
Casagiove	Casal Velino
Casal di Principe	Casalbore
Casalbuono	Casalduni
Casaletto Spartano/Casalnuovo di Napoli	
Casaluce	Casamarciano
Casamicciola Terme/Casandrino	
Casapesenna	Casapulla
Casavatore	Caselle in Pittari
Caserta	Casola di Napoli
Casoria	Cassano Irpino
Castel Baronia	Castel Campagnano
Castel Morrone	Castel San Giorgio
Castel San Lorenzo/Castel Volturno	
Castel di Sasso	Castelcivita
Castelfranci	Castelfranco in Miscano
Castellabate	Castellammare di Stabia
Castello del Matese/Castello di Cisterna	
Castelnuovo Cilento/Castelnuovo di Conza	
Castelpagano	Castelpoto
Castelvenere	Castelvetere in Val Fortore
Castelvetere sul Calore/Castiglione del Genovesi	
Cautano	Cava de' Tirreni
Celle di Bulgheria	Cellole
Centola	Ceppaloni
Ceraso	Cercola
Cerreto Sannita	Cervinara
Cervino (CE)	Cesa
Cesinali	Cetara
Chianche	Chiusano di San Domenico
Cicciano	Cicerale
Cimitile	Ciorlano
Circello	Colle Sannita
Colliano	Comiziano
Conca dei Marini	Conca della Campania
Contrada (AV)	Controne
Contursi Terme	Conza della Campania
Corbara	Corleto Monforte
Crispano	Cuccaro Vetere
Curti	Cusano Mutri
Domicella	Dragoni



44

Dugenta	Durazzano
Eboli	Ercolano
Faicchio	Falciano del Massico
Felitto	Fisciano
Flumeri	Foglianise
Foiano di Val Fortore/Fontanarosa	
Fontegreca	Forchia
Forino	Forio
Formicola	Fragneto Monforte
Fragneto l'Abate	Francolise
Frasso Telesino	Frattamaggiore
Frattaminore	Frigento
Frignano	Furore (SA)
Futani	Gallo Matese
Galluccio	Gesualdo (AV)
Giano Vetusto	Giffoni Sei Casali
Giffoni Valle Piana/Ginestra degli Schiavoni	
Gioi	Gioia Sannitica
Giugliano	Giungano
Gragnano (NA)	Grazzanise
Greci (AV)	Gricignano di Aversa
Grottaminarda	Grottolella
Grumo Nevano	Guardia Lombardi
Guardia Sanframondi/Ischia (NA)	
Ispani	Lacco Ameno
Lacedonia	Lapio
Laureana Cilento	Laurino
Laureto	Lauro (AV)
Laviano	Letino
Lettere (NA)	Liberi
Limatola	Lioni
Liveri	Luogosano
Lusciano	Lustra
Macerata Campania/Maddaloni	
Magliano Vetere	Maiori
Manocalzati	Marano di Napoli
Marcianise	Mariglianella
Marigliano	Marzano Appio
Marzano di Nola	Massa Lubrense
Massa di Somma	Melito Irpino
Melito di Napoli	Melizzano



Mercato San Severino/Mercogliano
Meta (NA) Mignano Monte Lungo
Minori Mirabella Eclano
Moiano Moio della Civitella
Molinara Mondragone
Montaguto Montano Antilia
Monte San Giacomo/Monte di Procida
Montecalvo Irpino Montecorice
Montecorvino Pugliano/Montecorvino Rovella
Montefalcione Montefalcone di Val Fortore
Monteforte Cilento/Monteforte Irpino
Montefredane Montefusco
Montella Montemarano
Montemiletto Montesano sulla Marcellana
Montesarchio Monteverde
Montoro Inferiore Montoro Superiore
Morcone Morigerati
Morra De Sanctis Moschiano
Mugnano del Cardinale/Mugnano di Napoli
Napoli Nocera Inferiore
Nocera Superiore Nola
Novi Velia Nusco
Ogliastro Cilento Olevano sul Tusciano
Oliveto Citra Omignano
Orria Orta di Atella
Ospedaletto d'Alpinolo/Ottati
Ottaviano (NA) Padula
Paduli Pagani
Pago Veiano Pago del Vallo di Lauro
Palma Campania Palomonte
Pannarano Paolisi
Parete (CE) Parolise
Pastorano Paternopoli
Paupisi Pellezzano
Perdifumo Perito
Pertosa Pesco Sannita
Petina Petruro Irpino
Piaggine Piana di Monte Verna
Piano di Sorrento Piedimonte Matese
Pietradefusi Pietramelara
Pietraroja Pietrastornina



Pietravairano Pietrelcina
Pignataro Maggiore/Pimonte
Pisciotta Poggiomarino
Polla Pollena Trocchia
Pollica Pomigliano d'Arco
Pompei Ponte (BN)
Pontecagnano Faiano/Pontelandolfo
Pontelatone Portici
Portico di Caserta Positano
Postiglione Pozzuoli
Paiano Prata Sannita
Prata di Principato Ultra/Pratella
Pratola Serra Presenzano
Prignano Cilento Procida
Puglianello Quadrelle
Qualiano Quarto (NA)
Quindici (AV) Ravello
Raviscanina Recale
Reino Riardo
Ripigliano Rocca San Felice
Rocca d'Evandro Roccabascerana
Roccadaspide Roccagloriosa
Roccamonfina (CE) Roccapiemonte
Roccarainola Roccaromana
Rocchetta e Croce Rofrano
Romagnano al Monte/Roscigno
Rotondi Rutino
Ruviano Sacco
Sala Consilina Salento (SA)
Salerno Salvitelle
Salza Irpina San Bartolomeo in Galdo
San Cipriano Picentino/San Cipriano d'Aversa
San Felice a Cancelli/ San Gennaro Vesuviano
San Giorgio La Molara/San Giorgio a Cremano
San Giorgio del Sannio/San Giovanni a Piro
San Giuseppe Vesuviano/San Gregorio Magno
San Gregorio Matese/San Leucio del Sannio
San Lorenzello/San Lorenzo Maggiore
San Lupo San Mango Piemonte
San Mango sul Calore/San Marcellino
San Marco Evangelista/San Marco dei Cavoti



San Martino Sannita
San Martino Valle Caudina/San Marzano sul Sarno
San Mauro Cilento San Mauro la Bruca
San Michele di Serino/San Nazzaro (BN)
San Nicola Baronia/San Nicola Manfredi
San Nicola la Strada/San Paolo Bel Sito
San Pietro Infine San Pietro al Tanagro
San Potito Sannitico/San Potito Ultra
San Prisco San Rufo
San Salvatore Telesino/San Sebastiano al Vesuvio
San Sossio Baronia/San Tammaro
San Valentino Torio/San Vitaliano
Sant'Agata de' Goti/Sant'Agello
Sant'Anastasia Sant'Andrea di Conza
Sant'Angelo a Cupolo/Sant'Angelo a Fasanella
Sant'Angelo a Scala/Sant'Angelo all'Esca
Sant'Angelo d'Alife/Sant'Angelo dei Lombardi
Sant'Antimo Sant'Antonio Abate (NA)
Sant'Arcangelo Trimonte/Sant'Arpino
Sant'Arsenio Sant'Egidio del Monte Albino
Santa Croce del Sannio/Santa Lucia di Serino
Santa Maria Capua Vetere/Santa Maria a Vico
Santa Maria la Carità/Santa Maria la Fossa
Santa Marina (SA) Santa Paolina
Santo Stefano del Sole/Santomenna
Sanza Sapri
Sarno Sassano
Sassinoro Savignano Irpino
Scafati Scala (SA)
Scampitella Scisciano
Senerchia Serino
Serramezzana Serrara Fontana
Serre Sessa Aurunca
Sessa Cilento Siano
Sicignano degli Alburni/Sirignano
Solfora Solopaca
Somma Vesuviana Sorbo Serpico
Sorrento Sparanise
Sperone Stella Cilento
Stio Striano
Sturno Succivo



Summonte	Taurano
Taurasi	Teano
Teggiano	Telese Terme
Teora	Terzigno
Teverola	Tocco Caudio
Tora e Picilli	Torchiara
Torella dei Lombardi/Torraca	
Torre Annunziata	Torre Le Nocelle
Torre Orsaia	Torre del Greco
Torrecuso	Torrioni
Tortorella	Tramonti (SA)
Trecase	Trentinara
Trentola-Ducenta	Trevico
Tufino	Tufo (AV)
Vairano Patenora	Vallata
Valle Agricola	Valle dell' Angelo
Valle di Maddaloni	Vallesaccarda
Vallo della Lucania	Valva (SA)
Venticano	Vibonati
Vico Equense	Vietri sul Mare
Villa Literno	Villa di Briano
Villamaina	
Villanova del Battista/Villaricca	
Visciano	Vitulano
Vitulazio	Volla
Volturara Irpina	Zungoli

Visti gli artt. 416 e ss. c.p.p.

Rilevato che a carico degli imputati emergono elementi di prova tali da imporre il rinvio a giudizio, rappresentati in particolare nei seguenti atti e documenti:

- 1) sopralluoghi;
- 2) ispezioni locali;
- 3) perquisizioni locali;
- 4) documentazione acquisita;
- 5) assunzioni di informazioni.
- 6) interrogatori;
- 7) intercettazioni telefoniche.
- 8) consulenze tecniche;



CHIEDE

che la S.V., previa l'effettuazione degli adempimenti di cui agli artt. 418 e ss. C.p.p. voglia provvedere ad emettere il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 c.p.p..

Trasmette l'intero fascicolo processuale.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

NAPOLI, li 31 luglio 2007 h. 12.25

I sostituti procuratori della Repubblica

Il Sost. Procuratore della Repubblica
(Giuseppe Novello)
Dr. Giuseppe Novello

(Paolo Sirleo)

Visto in pari data

Il procuratore della Repubblica

(Giovandomenico Lepore)

Il procuratore aggiunto della Repubblica

(Camillo Trapuzzano)

R. 15940/03 G. notizie di reato.



PROCURA REPUBBLICA NAPOLE
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
31/07/07 n. 12,50
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI
IL CANCELLIERE
BIANCA CASOELLA

TRIBUNALE DI NAPOLI
REGISTRO GENERALE G.I.P.
PERVENUTO IL
31 LUG. 2007
ore. 13,15

PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di

NAPOLI

Sezione V

Urbanistica e Ambiente

Il Funzionario
Il CANCELLIERE B3
Emilia PIZZICIA

50

**RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO CON
CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
AMMINISTRATIVO**

(art. 59 dlgs 231/01 in relazione all'art. 405 comma I cpp)

*Al Sig. Giudice per l'udienza preliminare
SEDE*

Il Pubblico Ministero Giuseppe Noviello e Paolo Sirleo concluse le indagini preliminari relative al procedimento suindicato relativo ad accertamento di illecito amministrativo dipendente da reato nei confronti di

1) **IMPREGILO Spa** in persona del legale rapp.te pt con sede in V.le Italia, 1 Sesto San Giovanni

Domiciliata elettivamente c/o lo studio dell'avv Alfonso Maria Stile

Assistita e difesa dall'avv Alfonso Maria Stile con studio in Napoli Via Generale Orsini nr 46 di fiducia

2) **FIBE SpA** in persona del legale rapp.te pt, con sede in Acerra (Na) - via Rossini, 15 - Parco Principi di Napoli

Domiciliata elettivamente c/o lo studio dell'avv. Gianluigi Tizzoni

Assistita e difesa dall'avv Gianluigi Tizzoni con studio in Milano Corso di Porta Vittoria 18 di fiducia

3) **FIBE CAMPANIA SpA** in persona del legale rapp.te pt, con sede in Acerra (Na) - via Rossini, 15 - Parco Principi di Napoli

Domiciliata elettivamente c/o lo studio dell'avv. Gianluigi Tizzoni

Assistita e difesa dall'avv Gianluigi Tizzoni con studio in Milano Corso di Porta Vittoria 18 di fiducia

4) **FISIA Italimpianti SpA** in persona del legale rapp.te pt, con sede in Genova Via De Marini 16

Domiciliata elettivamente c/o lo studio dell'avv. Paolo Siniscalchi con studio in Milano Via Podgora 13

Assistita e difesa dall'avv Paolo Siniscalchi con studio in Milano Via Podgora 13

5) GESTIONE NAPOLI SPA in persona del commissario liquidatore pt con sede in Genova, via De Marini, 16 -

Domiciliata elettivamente c/o lo studio dell'avv. Corso Bovio in Milano Via Podgora 13

Assistita e difesa dall'avv. Emilio Giugliano con studio in Napoli Via M Schipa n 68 di ufficio

in ordine a

illecito amministrativo di cui all'art. 24 d lvo 8 giugno 2001, n 231 in relazione alla commissione del delitto di cui agli artt. 110, 640 comma I e II n. 1) cp consumato, in concorso con ROMITI Pier Giorgio, amministratore delegato di Impregilo SPA, società controllante FISIA Italimpianti SPA, FIBE SPA, FIBE CAMPANIA SPA, GESTIONE NAPOLI SPA, ROMITI Paolo, direttore commerciale di FISIA Italimpianti e dirigente di Impregilo SPA, CATTANEO Armando e URCIUOLI Vincenzo rispettivamente amministratore delegato e presidente del CDA di FIBE SPA, FIBE CAMPANIA SpA, FERRARIS Roberto legale rapp.te di FISIA Italimpianti spa, POMPILI Antonio dirigente di FISIA Italimpianti SPA e legale rapp.te di GESTIONE Napoli SPA, PELLICCIA Angelo direttore generale di FIBE e FIBE Campania SPA, ARAZZINI Settimio dirigente di FISIA Italimpianti SPA, DE LAURENTIS Giovanni e RALLO Filippo, dipendenti di FISIA Italimpianti SPA e responsabili degli impianti rispettivamente della provincia di Napoli e delle altre province campane, MONACO Orazio, FIMIANI Vito, ANGELINO Elpidio, ASTRONOMO Silvio, DI GIACOMO Alessandro, MOSCHELLA Pasquale, RUGGIERO Domenico, tutti capi impianto rispettivamente degli impianti di produzione di CDR di Caivano, Giugliano, Tufino, Santa Maria Capua Vetere, Pianodardine, Casalduni e Battipaglia, GARBARINO Gabriella responsabile del laboratorio di analisi di FISIA Italimpianti SPA

perché, in concorso tra loro e nelle qualità e con le condotte specificamente appresso rappresentate per ognuno di essi, in relazione ai contratti di appalto di servizi rep. n. 11503 del 7 giugno 2000 e rep 51 del 5 settembre 2001, stipulati, a seguito della aggiudicazione delle gare di appalto per la gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti in Campania ed esperite a seguito di ordinanza commissariale 58 del 12 giugno 1998, ponevano in essere artifici e raggiri consistiti nel: a) rappresentare falsamente la produzione di compost idoneo a recuperi ambientali, così come dichiarato nel progetto vincente la gara pubblica; b) rappresentare falsamente la produzione di CDR conforme alle specifiche contrattuali di cui al DM 5 febbraio 1998 anche mediante la produzione di analisi alterate o comunque parziali, frutto di attività di prelievo e campionamento non rappresentativo del reale processo di lavorazione, compiute anche previo ricorso a procedure di additivazione, con rifiuto speciale, non autorizzate; c) falsa rappresentazione dell'adempimento dell'obbligo di assicurare il recupero energetico nelle more della realizzazione degli impianti di CDR in Campania mediante allocazione in apposite piazzole delle balle di "CDR" prodotto; d) falsa rappresentazione della corretta attività di gestione degli impianti: il tutto così

contribuendo a costituire una apparenza, anche mediante silenzio serbato circa la idoneità tecnica degli impianti e la disorganizzazione gestionale, di un corretto e regolare adempimento del servizio oggetto dei contratti; così inducendo in errore la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale organismo preposto, ex art. 1 L. 24 febbraio 1992 n. 225, al Servizio nazionale della protezione civile, in persona del suo rappresentante p.t., il Ministro dell'Interno e il Dipartimento della protezione civile in persona dei legali rappresentanti p.t. - che procedevano, ignorando la situazione di inadempimento contrattuale in corso, alla emanazione di numerose OPCM ed Ordinanze Ministeriali dirette a fronteggiare la dichiarata situazione di emergenza nel settore dei rifiuti solidi urbani prodotti in Campania, senza adottare alcuna iniziativa e impartire disposizioni dirette a far cessare e contestare l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla predetta Ati e dai suoi organi e rappresentanti - e così procurando alle società componenti la ATI affidataria del servizio di smaltimento di rifiuti solidi urbani nella regione Campania l'ingiusto profitto consistente nella prosecuzione - nonostante gli inadempimenti contrattuali di cui al capo a) - della attività di gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Campania e contestualmente cagionando i seguenti danni: a) rallentamenti e interruzioni del servizio di ricezione dei rifiuti solidi urbani da parte degli impianti di produzione di CDR con conseguente accumulo degli stessi in strada, ovvero presso siti di trasferimento e stoccaggio approntati dai Sindaci ovvero autorizzati dal commissario di governo per l'emergenza rifiuti con conseguenti spese per il loro allestimento e gestione, e con relativo trasporto - a spese del Commissario di governo - presso siti di smaltimento, anche ubicati all'estero, del rifiuto solido urbano non ricevuto dalla ATI affidataria; b) necessità per l'amministrazione appaltante di sostenere un dispendio di uomini e mezzi per contestare - anche in via di autotutela - all'ATI affidataria gli inadempimenti contrattuali, per pretendere le prestazioni dovute, per effettuare una nuova gara al fine di affidare ad altro soggetto la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani raccolti in Campania; c) danno ambientale derivante dalla creazione di discariche composte da balle di rifiuto secco, falsamente qualificato come CDR, con deterioramento di risorse naturali; il tutto con la partecipazione attiva ed omissiva di BASSOLINO Antonio, VANOLI Raffaele, ACAMPORA Salvatore, i quali, nella qualità sopra esposte, ed avendo assunto l'obbligo di sovrintendere e assicurare la corretta gestione del servizio di smaltimento di rifiuti solidi urbani con le condotte indicate al capo a), consentivano e non impedivano che la ATI affidataria ponesse in essere gli artifici e raggiri sopra indicati, senza che la presidenza del Consiglio dei Ministri e gli altri organismi pubblici richiamati acquisissero piena cognizione dell'inadempimento contrattuale della ATI affidataria, il tutto con le seguenti condotte soggettive:

ROMITI Pier Giorgio, amministratore delegato di IMPREGILO SPA e membro del comitato esecutivo della società medesima, sovrintendeva alla intera gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania ed effettuato a valle della raccolta degli stessi, e in tale qualità, partecipava alla presentazione di

progetti esecutivi difformi dagli atti di gara e alla realizzazione di impianti difformi dai progetti approvati, nonché, acquisendo dati in ordine alle carenze tecniche e gestionali degli impianti, non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione di tutti gli obblighi contrattuali sopra indicati, compreso il divieto di subappalto dei servizi, avendo cura di impartire direttive generali esclusivamente tese a presentare all'esterno una corretta gestione del servizio, nonché ad assicurare il profitto della cattiva gestione dello stesso; tra l'altro, sollecitando interventi tesi ad salvaguardare comunque il recupero delle balle di CDR non conformi alle specifiche contrattuali e normative;

ROMITI Paolo, direttore commerciale di FISIA Italimpianti SPA e dirigente di Impregilo SPA, rappresentava la ATI affidataria nella fase di gara, concorreva nella decisioni prese nella fase esecutiva, nonché, acquisendo dati in ordine alle carenze tecniche e gestionali degli impianti, non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione di tutti gli obblighi contrattuali sopra indicati, compreso il divieto di subappalto dei servizi; tra l'altro, sollecitando interventi tesi ad salvaguardare comunque il recupero delle balle di CDR non conformi alle specifiche contrattuali e normative.

CATTANEO Armando, nella qualità di dirigente di Impregilo Concessioni SPA, amministratore delegato nonché componente del comitato esecutivo di FIBE SPA e FIBE Campania SPA - società di progetto istituite, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 3 del contratto della provincia di Napoli e del contratto delle altre province della Campania -, sovrintendeva alla intera gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania ed effettuato a valle della raccolta degli stessi, e in tale qualità acquisendo costantemente dati in ordine alle carenze tecniche e gestionali degli impianti, non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; tra l'altro presentando progetti esecutivi difformi dagli atti di gara, impartendo direttive, sottoscrivendo atti interni e a rilevanza esterna, consentendo la gestione da parte di terzi delle discariche di servizio, gestendo in maniera inefficace il trasporto di tutti i rifiuti, anche in relazione all'inadempimento dell'obbligo di ricevere comunque i rifiuti raccolti in Campania e di smaltirli, omettendo di promuovere e realizzare gli interventi tecnico gestionali necessari ad assicurare gli adempimenti contrattuali imposti, dissimulando e negando le violazioni contrattuali, anche riconducendole ad altrui responsabilità; tra l'altro ribadendo costantemente, in maniera mendace, nei rapporti esterni il rispetto del contratto da parte della ATI affidataria, come, tra l'altro, in occasione della redazione della nota datata 18 dicembre 2001 (cfr fal 40, pag. 530 all. a nota GDF 7287 del 24/2/06) e di quella datata 8 agosto 2002, nelle quali attestava che dai report di prova il CDR mediamente rispettava i parametri principali del DM 5.2.98; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali; così sottacendo la inadeguatezza degli impianti ad

osservare le prestazioni contrattuali, la cattiva gestione degli stessi e quindi l'inadempimento del contratto.

URCIUOLI Vincenzo, nella qualità di dirigente di Impregilo Concessioni SPA, presidente del Consiglio di Amministrazione nonché componente del comitato esecutivo di FIBE SPA e FIBE Campania SPA - società di progetto istituite, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 3 del contratto della provincia di Napoli e del contratto delle altre province della Campania -, sovrintendeva alla intera gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania ed effettuato a valle della raccolta degli stessi, e in tale qualità acquisendo costantemente dati in ordine alle carenze tecniche e gestionali degli impianti, non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati.

FERRARIS Roberto: nella qualità di membro del comitato esecutivo di FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA e legale rappresentante di FISIA Italimpianti SPA, società partecipante e mandataria - nella procedura di gara - della ATI affidataria vincitrice delle gare per la gestione del servizio di smaltimento e recupero dei RSU prodotti nella Regione Campania, nonché, successivamente alla aggiudicazione del servizio, società preposta alla progettazione, realizzazione e gestione dei sette impianti di produzione di CDR, dirigeva e sovrintendeva alla progettazione e realizzazione dei sette impianti di produzione di CDR, anche presentando progetti esecutivi difformi dagli atti di gara, dirigeva e sovrintendeva alla successiva gestione degli stessi e non impediva e comunque cagionava la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; tra l'altro, realizzando impianti tecnicamente inadeguati ad assicurare il rispetto degli obblighi contrattuali sopra indicati; impartendo direttive in ordine alla struttura e gestione degli impianti e al campionamento e analisi delle frazioni di rifiuto prodotte idonee a far apparire falsamente l'adempimento dell'obbligo di produrre CDR e gli altri rifiuti speciali secondo le specifiche contrattuali; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali; emanando direttive in ordine ai limiti massimi di spesa per la gestione degli impianti, non consentendo costanti e tempestivi interventi manutentivi; omettendo di promuovere e realizzare gli interventi tecnico gestionali necessari ad assicurare gli adempimenti contrattuali imposti.

ARAZZINI Settimio, nella qualità di responsabile della gestione impianti di FISIA Italimpianti SPA, sovrintendeva alla gestione degli impianti di produzione di CDR e non impediva e comunque cagionava la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; in tale qualità, tra l'altro, impartendo direttive, anche di prelievo, campionamento e analisi di rifiuti, approvando dati e relazioni di analisi; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali.

POMPILI Antonio, direttore operativo di FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA, poi responsabile della gestione degli impianti di FISIA Italimpianti SPA, nonché presidente di GESTIONE NAPOLI SPA, società addetta alla gestione operativa dei tre impianti di CDR della provincia di Napoli, sovrintendeva alla gestione degli impianti di produzione di CDR, e in tale qualità acquisendo costantemente dati in ordine alle carenze tecniche e gestionali degli impianti, non impediva e cagionava la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; tra l'altro, impartendo direttive, sottoscrivendo atti interni e a rilevanza esterna, nonché eseguendo le disposizioni impartite dagli organi sovraordinati; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali.

PELLICCIA Armando: in qualità di direttore generale di FIBE SPA e FIBE CAMPANIA SPA, nonché coordinatore della progettazione e direttore tecnico, sovrintendeva e dirigeva alla gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania ed effettuato a valle della raccolta degli stessi e non impediva e comunque cagionava la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; tra l'altro attuando le direttive di CATTANEO Armando e degli altri organi sovraordinati, emanando disposizioni operative per la gestione dello smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, verificando e sottoscrivendo relazioni relative al rapporto prove di capacità e caratterizzazione CDR e Compost inerenti agli impianti di produzione di CDR - relazioni già evidenziando il mancato rispetto delle specifiche tecniche contrattuali previste per i materiali a valle della lavorazione dei rifiuti solidi urbani - chiedendo autorizzazioni al commissario di Governo per lo smaltimento e lo stoccaggio dei materiali a valle della lavorazione dei rifiuti solidi urbani, provvedendo alla gestione dei trasporti delle frazioni di rifiuto lavorate; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali.

DE LAURENTIS Giovanni e RALLO Filippo, alle dipendenze di FISIA Italimpianti SPA, responsabili rispettivamente dei tre impianti di produzione di CDR della Provincia di Napoli e dei quattro impianti di produzione di CDR delle altre Province della Campania, sovrintendevano al concreto funzionamento e alla cura degli impianti e non impedivano e comunque cagionavano la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; tra l'altro, impartendo direttive tecnico operative sulla gestione degli impianti di produzione di CDR, avendo riguardo alla attività di ricezione, lavorazione dei rifiuti solidi urbani, stoccaggio all'interno degli impianti dei rifiuti prodotti, attribuzione mendace dei codici CER; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali.

MONACO Orazio, FIMIANI Vito, ANGELINO Elpidio, ASTRONOMO Silvio, DI GIACOMO Alessandro, MOSCHELLA Paquale, RUGGIERO Domenico, tutti capi impianto rispettivamente degli impianti di produzione di CDR di Caivano, Giugliano, Tufino, Santa Maria Capua Vetere, Pianodardine, Casalduni e Battipaglia,

sovrintendevano alla gestione del singolo impianto di riferimento in relazione agli obblighi contrattuali assunti dall'ATI affidataria e non impedivano e comunque cagionavano la perpetua violazione degli obblighi contrattuali sopra indicati; tra l'altro impartendo direttive al personale dell'impianto e attribuendo falsamente i codici CER al rifiuto in uscita; disponendo e comunque consentendo, di nascosto e senza alcuna autorizzazione, la ricezione di rifiuto speciale da additivare al fine di ottenere un PCI del CDR conforme alle specifiche contrattuali.

GARBARINO Gabriella, nella qualità di responsabile del laboratorio di FISIA Italimpianti SPA di Genova, sovrintendeva e assicurava la cura e gestione del laboratorio medesimo, ove venivano analizzate le frazioni di rifiuto prodotto negli impianti di CDR della Campania e non impediva, realizzava e consentiva la perpetua violazione degli obblighi contrattuali da parte della ATI affidataria della gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani in Campania; tra l'altro, redigeva certificati di analisi dei rifiuti prodotti negli impianti di CDR nonché relazioni illustrative dei risultati di analisi non corrispondenti ai dati emergenti dalla analisi di laboratorio relative ai campioni prelevati; impartiva disposizioni per prelevare campioni non rappresentativi del reale processo di lavorazione degli impianti, e comunque emetteva certificati di analisi non descrittivi della reale situazione lavorativa in corso presso gli impianti.

Con l'aggravante di avere commesso i fatti ai danni dello Stato, in particolare della presidenza del Consiglio dei Ministri che, quale organo di Protezione Civile, disponeva, avvalendosi del commissariato straordinario per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, l'effettuazione di una gara pubblica per l'affidamento del servizio di smaltimento di rifiuti solidi urbani; di avere commesso i fatti nella qualità rispettivamente di incaricati di pubblico servizio (tutti i soggetti incardinati nelle società) e di pubblici ufficiali (con riferimento ai soggetti incardinati nella struttura commissariale); di avere cagionato un danno di particolare gravità.

Fatti tutti commessi da soggetti apicali e da soggetti sottoposti alla altrui direzione nell'ambito delle suidicate società, nell'interesse e a vantaggio delle società medesime e in assenza delle condizioni impeditive di cui agli artt 6 e 7 del dlgs 231/01.

In Napoli fino al maggio 2004.

in cui sono persone offese:

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, domiciliato c/o Avvocatura dello Stato, in Roma Via Portoghesi;

Regione Campania, in persona del Curatore Speciale

Province campane tutte in persona del legale rappte pt:

- Napoli Salerno
- Avellino Benevento
- Caserta

57

Comuni Campani, tutti in persona del Sindaco pt:

Acerno	Acerra
Afragola	Agerola
Acropoli	Aiello del Sabato
Ailano	Airola
Albanella (SA)	Alfano
Alife	Altavilla Irpina
Altavilla Silentina	Alvignano
Amalfi	Amorosi
Anacapri	Andretta
Angri	Apice
Apolloso	Aquara
Aquilonia	Ariano Irpino
Arienzo	Arpaia
Arpaise	Arzano
Ascea	Atena Lucana
Atrani	Atripalda
Auletta	Avella
Avellino	Aversa
Bacoli	Bagnoli Irpino
Baia e Latina	Baiano
Barano d'Ischia	Baronissi
Baselice	Battipaglia
Bellizzi	Bellona (CE)
Bellosguardo	Benevento
Bisaccia	Bonea
Bonito (AV)	Boscoreale
Boscotrecase	Bracigliano
Brusciano	
Bucciano	Buccino
Buonabitacolo	Buonalbergo
Caggiano	Caianello
Chiazzo	Cairano
Caivano	Calabritto
Calitri	Calvanico
Calvi Risorta	Calvizzano
Camerata	Camigliano
Campagna (SA)	Campolattaro
Campora	Campoli del Monte Taburno
Camposanto	Cancello e Arnone
Candida (AV)	Cannalonga
Capaccio-Paestum	Capodrise

58

Caposele	Capri
Capriati a Volturno/Capriglia Irpina	
Capua (CE)	Carbonara di Nola
Cardito	Carife
Marinaro	Carinola
Casagiove	Casal Velino
Casal di Principe	Casalbore
Casalbuono	Casalduni
Casaletto Spartano/Casalnuovo di Napoli	
Casaluce	Casamarciano
Casamicciola Terme/Casandrino	
Casapesenna	Casapulla
Casavatore	Caselle in Pittari
Caserta	Casola di Napoli
Casoria	Cassano Irpino
Castel Baronia	Castel Campagnano
Castel Morrone	Castel San Giorgio
Castel San Lorenzo/Castel Volturno	
Castel di Sasso	Castelcivita
Castelfranci	Castelfranco in Miscano
Castellabate	Castellammare di Stabia
Castello del Matese/Castello di Cisterna	
Castelnuovo Cilento/Castelnuovo di Conza	
Castelpagano	Castelpoto
Castelvenere	Castelvetere in Val Fortore
Castelvetere sul Calore/Castiglione del Genovesi	
Cautano	Cava de' Tirreni
Celle di Bulgheria	Cellole
Centola	Ceppaloni
Ceraso	Cercola
Cerreto Sannita	Cervinara
Cervino (CE)	Cesa
Cesinali	Cetara
Chianche	Chiusano di San Domenico
Cicciano	Cicerale
Cimitile	Ciorlano
Circello	Colle Sannita
Colliano	Comiziano
Conca dei Marini	Conca della Campania
Contrada (AV)	Controne
Contursi Terme	Conza della Campania
Corbara	Corleto Monforte

59

Crispano	Cuccaro Vetere
Curti	Cusano Mutri
Domicella	Dragoni
Dugenta	Durazzano
Eboli	Ercolano
Faicchio	Falciano del Massico
Felitto	Fisciano
Flumeri	Foglianise
Foiano di Val Fortore/Fontanarosa	
Fontegreca	Forchia
Forino	Forio
Formicola	Fragneto Monforte
Fragneto l'Abate	Francolise
Frasso Telesino	Frattamaggiore
Frattaminore	Frigento
Frignano	Furore (SA)
Futani	Gallo Matese
Galluccio	Gesualdo (AV)
Giano Vetusto	Giffoni Sei Casali
Giffoni Valle Piana/Ginestra degli Schiavoni	
Gioi	Gioia Sannitica
Giugliano	Giungano
Gragnano (NA)	Grazzanise
Greci (AV)	Gricignano di Aversa
Grottaminarda	Grottolella
Grumo Nevano	Guardia Lombardi
Guardia Sanframondi/Ischia (NA)	
Ispani	Lacco Ameno
Lacedonia	Lapio
Laureana Cilento	Laurino
Laureto	Lauro (AV)
Laviano	Letino
Lettere (NA)	Liberi
Limatola	Lioni
Liveri	Luogosano
Lusciano	Lustra
Macerata Campania/Maddaloni	
Magliano Vetere	Maiori
Manocalzati	Marano di Napoli
Marcianise	Mariglianella
Marigliano	Marzano Appio
Marzano di Nola	Massa Lubrense

60

Massa di Somma	Melito Irpino
Melito di Napoli	Melizzano
Mercato San Severino/Mercogliano	
Meta (NA)	Mignano Monte Lungo
Minori	Mirabella Eclano
Moiano	Moio della Civitella
Molinara	Mondragone
Montaguto	Montano Antilia
Monte San Giacomo/Monte di Procida	
Montecalvo Irpino	Montecorice
Montecorvino Pugliano/Montecorvino Rovella	
Montefalcione	Montefalcone di Val Fortore
Monteforte Cilento/Monteforte Irpino	
Montefredane	Montefusco
Montella	Montemarano
Montemiletto	Montesano sulla Marcellana
Montesarchio	Monteverde
Montoro Inferiore	Montoro Superiore
Morcone	Morigerati
Morra De Sanctis	Moschiano
Mugnano del Cardinale/Mugnano di Napoli	
Napoli	Nocera Inferiore
Nocera Superiore	Nola
Novi Velia	Nusco
Ogliastro Cilento	Olevano sul Tusciano
Oliveto Citra	Omignano
Orria	Orta di Atella
Ospedaletto d'Alpinolo/Ottati	
Ottaviano (NA)	Padula
Paduli	Pagani
Pago Veiano	Pago del Vallo di Lauro
Palma Campania	Palomonte
Pannarano	Paolisi
Parete (CE)	Parolise
Pastorano	Paternopoli
Paupisi	Pellezzano
Perdifumo	Perito
Pertosa	Pesco Sannita
Petina	Petruro Irpino
Piaggine	Piana di Monte Verna
Piano di Sorrento	Piedimonte Matese
Pietradefusi	Pietramelara

Pietraroja Pietrastornina
 Pietravairano Pietrelcina
 Pignataro Maggiore/Pimonte
 Pisciotta Poggiomarino
 Polla Pollena Trocchia
 Pollica Pomigliano d' Arco
 Pompei Ponte (BN)
 Pontecagnano Faiano/Pontelandolfo
 Pontelatone Portici
 Portico di Caserta Positano
 Postiglione Pozzuoli
 Paiano Prata Sannita
 Prata di Principato Ultra/Pratella
 Pratola Serra Presenzano
 Prignano Cilento Procida
 Puglianello Quadrelle
 Qualiano Quarto (NA)
 Quindici (AV) Ravello
 Raviscanina Recale
 Reino Riardo
 Ripigliano Rocca San Felice
 Rocca d'Evandro Roccabascera
 Roccadaspide Roccagloriosa
 Roccamonfina (CE) Roccapiemonte
 Roccarainola Roccaromana
 Rocchetta e Croce Rofrano
 Romagnano al Monte/Roscigno
 Rotondi Rutino
 Ruviano Sacco
 Sala Consilina Salento (SA)
 Salerno Salvitelle
 Salza Irpina San Bartolomeo in Galdo
 San Cipriano Picentino/San Cipriano d' Aversa
 San Felice a Cancellò/ San Gennaro Vesuviano
 San Giorgio La Molara/San Giorgio a Cremano
 San Giorgio del Sannio/San Giovanni a Piro
 San Giuseppe Vesuviano/San Gregorio Magno
 San Gregorio Matese/San Leucio del Sannio
 San Lorenzello/San Lorenzo Maggiore
 San Lupo San Mango Piemonte
 San Mango sul CaloreSan Marcellino
 San Marco Evangelista/San Marco dei Cavoti

62

San Martino Sannita
San Martino Valle Caudina/San Marzano sul Sarno
San Mauro Cilento San Mauro la Bruca
San Michele di Serino/San Nazzano (BN)
San Nicola Baronia/San Nicola Manfredi
San Nicola la Strada/San Paolo Bel Sito
San Pietro Infine San Pietro al Tanagro
San Potito Sannitico/San Potito Ultra
San Prisco San Rufo
San Salvatore Telesino/San Sebastiano al Vesuvio
San Sossio Baronia/San Tammaro
San Valentino Torio/San Vitaliano
Sant'Agata de' Goti/Sant'Agello
Sant'Anastasia Sant'Andrea di Conza
Sant'Angelo a Cupolo/Sant'Angelo a Fasanella
Sant'Angelo a Scala/Sant'Angelo all'Esca
Sant'Angelo d'Alife/Sant'Angelo dei Lombardi
Sant'Antimo Sant'Antonio Abate (NA)
Sant'Arcangelo Trimonte/Sant'Arpino
Sant'Arsenio Sant'Egidio del Monte Albino
Santa Croce del Sannio/Santa Lucia di Serino
Santa Maria Capua Vetere/Santa Maria a Vico
Santa Maria la Carità/Santa Maria la Fossa
Santa Marina (SA) Santa Paolina
Santo Stefano del Sole/Santomenna
Sanza Sapri
Sarno Sassano
Sassinoro Savignano Irpino
Scafati Scala (SA)
Scampitella Scisciano
Senerchia Serino
Serramezzana Serrara Fontana
Serre Sessa Aurunca
Sessa Cilento Siano
Sicignano degli Alburni/Sirignano
Solfora Solopaca
Somma Vesuviana Sorbo Serpico
Sorrento Sparanise
Sperone Stella Cilento
Stio Striano
Sturmo Succivo
Summonte Taurano

63

Taurasi	Teano
Teggiano	Telese Terme
Teora	Terzigno
Teverola	Tocco Caudio
Tora e Picilli	Torchiaro
Torella dei Lombardi/Torraca	
Torre Annunziata	Torre Le Nocelle
Torre Orsaia	Torre del Greco
Torrecuso	Torrioni
Tortorella	Tramonti (SA)
Trecase	Trentinara
Trentola-Ducenta	Trevico
Tufino	Tufo (AV)
Vairano Patenora	Vallata
Valle Agricola	Valle dell' Angelo
Valle di Maddaloni	Vallesaccarda
Vallo della Lucania	Valva (SA)
Venticano	Vibonati
Vico Equense	Vietri sul Mare
Villa Literno	Villa di Briano
Villamaina	
Villanova del Battista/Villaricca	
Visciano	Vitulano
Vitulazio	Volla
Volturara Irpina	Zungoli

Visti gli artt. 416 e ss. c.p.p.

Rilevato che a carico degli imputati emergono elementi di prova tali da imporre il rinvio a giudizio, rappresentati in particolare nei seguenti atti e documenti:

- 1) sopralluoghi;
- 2) ispezioni locali;
- 3) perquisizioni locali;
- 4) documentazione acquisita;
- 5) assunzioni di informazioni.
- 6) interrogatori;
- 7) intercettazioni telefoniche.
- 8) consulenze tecniche;

69

CHIEDE

che la S.V., previa l'effettuazione degli adempimenti di cui agli artt. 418 e ss. C.p.p. - siccome richiamati dall'art 34 del presente decreto legislativo - voglia provvedere ad emettere il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 c.p.p.

Trasmette l'intero fascicolo processuale.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

NAPOLI, li 31 luglio 2007 h. 12.25

I sostituti procuratori della Repubblica
Il Sost. Procuratore
Dr. Giuseppe Noviello (Giuseppe Noviello) (Paolo Sirleo)

Visto in pari data
Il procuratore della Repubblica
(Giovandomenico Lepore)

Il procuratore aggiunto della Repubblica
(Camillo Trappizzano)